SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

259ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 1989

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente TAVIANI,
indi del vice presidente LAMA

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

PROCEDIMENTI RELATIVI AI REATI PREVISTI DALL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

Trasmissione di decreti di archiviazione 3

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1989, n. 151, recante assegnazione all'Enea di un contributo per l'anno 1989 **(1717)**:

GIANOTTI *(PCI)* 4
* FOGU *(PSI), relatore* 4
BUTINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 5
VETTORI *(DC)* 6

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 156, recante differimento dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» **(1732)**:

RUFFINO *(DC), relatore* ..... *Pag.* 7, 11
BERTOLDI *(PCI)* 7
CANNATA *(PCI)* 10, 13, 14
* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze* 12
* DE CINQUE *(DC)* 14, 18
PONTONE *(MSI-DN)* 15, 17
MARNIGA *(PSI)* 15, 16, 17
FASSINO *(Misto-PLI)* 15
MARIOTTI *(Fed. Eur. Ecol.)* 17

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1713:

PRESIDENTE ..... *Pag.* 18

Discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1989, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di esonero dall'obbligo di utilizzare sistemi di ritenuta» **(1713)** *(Relazione orale):*

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 1989, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di esonero dall'obbligo di utilizzare sistemi di ritenuta»:

* COVELLO *(DC), relatore* 18
LOTTI *(PCI)* 20, 29
* FERRI, *ministro dei lavori pubblici* 22
MARNIGA *(PSI)* 27
BERNARDI *(DC)* 28

Inserimento nell'ordine del giorno e autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1743:

PRESIDENTE 30
IANNIELLO *(DC)* 29

Discussione e approvazione:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, recante interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990» **(1743)** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):*

* IANNIELLO *(DC), relatore* ..... *Pag.* 31
* LIBERTINI *(PCI)* 35
CARRARO, *ministro del turismo e dello spettacolo* 39, 68
VISCONTI *(PCI)* 41, 67
MARIOTTI *(Fed. Eur. Ecol.)* 66, 67
* SANESI *(MSI-DN)* 71, 77
MARNIGA *(PSI)* 75
BERNARDI *(DC)* 78

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 80

GOVERNO

Trasmissione di documenti 80

N. B. – *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente TAVIANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10,30*).
Si dia lettura del processo verbale.

FASSINO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 16 maggio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Andò, De Rosa, Leonardi, Ulianich, Vitale, Zangara.

Procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, trasmissione di decreti di archiviazione

PRESIDENTE. Con lettere in data 20 maggio 1989, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto Tribunale ha disposto, con decreto in data 5 maggio 1989, l'archiviazione degli atti relativi ad esposti-denunce sporte dal signor Giuseppe Ayroldi nei confronti del senatore Giovanni Prandini, nella sua qualità di Ministro della marina mercantile *pro tempore*; con decreto in pari data, l'archiviazione degli atti relativi ad una denuncia sporta dal signor Massimo Pugliese nei confronti del senatore Giovanni Spadolini, nella sua qualità di Presidente del Consiglio dei ministri *pro tempore* e del deputato Nicola Capria, nella sua qualità di Ministro del commercio con l'estero *pro tempore*.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1989, n. 151, recante assegnazione all'ENEA di un contributo per l'anno 1989» (1717).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1989, n. 151, recante assegnazione all'ENEA di un contributo per l'anno 1989».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Gianotti. Ne ha facoltà.

GIANOTTI. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi, la fusione fredda ha avuto il merito di riscaldare il Ministro dell'industria e di indurlo a presentare il decreto per il rifinanziamento annuale dell'ENEA. Abbiamo qui il decreto-legge n. 151 che propone appunto il finanziamento di 700 miliardi a favore di tale ente. Si tratta di molto meno di quanto era previsto nel piano quinquennale di finanziamento dell'ENEA, ma possiamo dire che la fortuna è che, mentre lo scorso anno approvammo il finanziamento ad esercizio annuale concluso, quest'anno invece lo facciamo in corso di esercizio.

Si tratta di un atto dovuto, per cui non abbiamo osservazioni da fare, salvo una relativamente all'esperimento di fusione fredda realizzato a Frascati dal gruppo diretto dal professor Scaramuzzi. Naturalmente, quale sia il destino di questo esperimento non spetta a noi dirlo, nè è possibile fare previsioni. Vi è però una cosa da osservare, che mostra quale sia lo stato dell'ENEA: il professor Scaramuzzi, che pure è diventato una *vedette* della scienza su scala internazionale, in un ente nel quale i dirigenti sono numerosissimi è diventato dirigente soltanto dopo quell'esperimento; il che – lo ripeto – la dice lunga sulla situazione dell'ente.

Tuttavia, detto questo, i problemi restano sul tappeto. Vi è innanzitutto il problema dell'orientamento, o meglio del riorientamento dell'ENEA dal nucleare alle attività di uso razionale dell'energia, nonchè alcuni problemi nuovi rispetto a quanto l'ENEA può fare. Ci si chiede: può essere l'ENEA l'agenzia per il risparmio? E ancora: può essere l'ENEA l'agenzia per l'innovazione teconologica? E inoltre: può essere parte di un meccanismo più generale per rapidi trasferimenti delle scoperte scientifiche e della ricerca all'attività industriale?

Il secondo problema che resta aperto è quello concernente il consiglio d'amministrazione che si trova ormai da tre anni in regime di *prorogatio* per cui non è in grado di agire. Ora, tutto questo resta congelato. Il Governo ha recentemente presentato anche un disegno di legge per il riordino dell'ENEA; noi, come Gruppo comunista, abbiamo presentato agli inizi dell'anno un disegno di legge di riforma dell'ENEA, ma la crisi di Governo congela anche questa discussione.

Vorrei aggiungere qui – si tratta di una materia già discussa in sede di Comitato ristretto della Commissione industria – che sarà bene – almeno questo è il nostro orientamento – appena le Camere torneranno a funzionare in maniera regolare, stralciare dal disegno di legge concernente il riordino generale dell'ENEA la questione relativa alla formazione del consiglio d'amministrazione, perchè è ormai urgente che almeno le funzioni elementari dell'ente possano essere poste in essere. Quindi, noi proporremo in quell'occasione lo stralcio di questa parte dal disegno di legge di riordino dell'ENEA. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore.

* FOGU, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, trattasi della conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1989, n. 151, recante

l'assegnazione all'ENEA di un contributo per l'anno 1989 pari a 700 miliardi di lire.

Il relatore si rifà puntualmente alla relazione del Governo che accompagna il testo in esame e pone anche in evidenza, così come ha detto il senatore Gianotti, il lavoro che in Comitato ristretto e quindi successivamente in sede di Commissione si è fatto su questo problema relativo al disegno di legge del Governo sul riordino del consiglio di amministrazione dell'ENEA e quindi della sua organizzazione anche in merito al disegno di legge presentato dal Gruppo comunista che allarga il problema ai nuovi compiti istituzionali dell'ENEA stesso.

Trovandoci in una situazione di crisi, il relatore e la Commissione hanno approvato all'unanimità il testo del disegno di legge proprio perchè si ritiene indispensabile e improrogabile il finanziamento all'ENEA per dargli la possibilità di continuare i suoi programmi, anche se ridotti, per il 1989.

Io credo che in Commissione e quindi in quest'Aula con il nuovo disegno di legge si possa ampliare il discorso e si possa entrare nel merito stesso delle nuove funzioni e della nuova organizzazione dell'ENEA stesso, compreso il suo consiglio d'amministrazione.

Quindi, il relatore, chiede l'approvazione del disegno di legge di conversione al nostro esame.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BUTINI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio l'onorevole relatore e concordo con la sua relazione. Ho ascoltato inoltre le osservazioni del collega Gianotti e, data la nota condizione istituzionale, mi è consentito solo di registrarle. Mi auguro però che le Camere possano tornare quanto più rapidamente possibile alla normale attività legislativa.

I due disegni di legge presentati dal Governo, sia quello in materia di risparmio energetico che quello relativo al riordino delle procedure del vertice dell'ENEA, consentiranno in questa materia di provvedere con la necessaria sollecitudine quando il lavoro potrà riprendere.

Prego pertanto il Senato di voler convertire in legge questo decreto-legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1.

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 aprile 1989, n. 151, recante assegnazione all'Enea di un contributo per l'anno 1989.

Ricordo che il testo degli articoli del decreto-legge è il seguente:

Articolo 1.

1. Per consentire di far fronte agli oneri connessi all'esecuzione delle indicazioni programmatiche contenute nel piano energetico nazionale

approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 10 agosto 1988, è assegnato all'Enea un contributo di lire 700 miliardi per l'anno 1989.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

VETTORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VETTORI. Signor Presidente, i senatori del Gruppo democratico cristiano dichiarano di votare a favore della conversione in legge di questo decreto, di cui è stata dimostrata l'assoluta necessità e limpidezza da parte del relatore e da parte di chi è intervenuto, compreso il rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

Discussione ed approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 156, recante differimento dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» (1732)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 156, recante differimento dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Ad integrazione della relazione scritta ha chiesto di parlare il relatore. Ne ha facoltà.

RUFFINO, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, mi richiamo alla relazione scritta sul disegno di legge di conversione del decreto-legge con il quale vengono differiti i termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi per l'IRPEG. In questa circostanza desidero richiamare la cortese attenzione del Governo in ordine ad un problema per certi aspetti analogo che si presenta piuttosto delicato in questi giorni in cui stanno per scadere i termini per la presentazione delle dichiarazioni IRPEF.

Il relatore si rende perfettamente conto delle ragioni che stanno a base dell'atteggiamento del Governo, ripetute in parecchie circostanze dal ministro Colombo, per cui è stata sostenuta l'inopportunità di una proroga dei termini per le denunce dei redditi relative all'anno 1988. Sono ragioni che riguardano la Cassa dello Stato e gli interessi che lo Stato deve pagare per gli eventuali ritardati versamenti. D'altra parte, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, si sono verificate per le denunce dei redditi di quest'anno alcune disfunzioni dovute anche ad errori e alla ritardata consegna dei modelli 740 che, ad avviso del relatore, impongono l'opportunità di un rinvio della presentazione delle dichiarazioni dei redditi, sia pure per uno spazio temporale estremamente limitato.

Sono pervenuti alla Commissione finanze e tesoro centinaia di telegrammi di ordini professionali e di contribuenti che chiedono un breve differimento dei termini per la presentazione della denuncia dei redditi. È un invito quindi cortese ma fermo che il relatore si permette di rivolgere al Governo perchè, pur valutando l'obiettività delle ragioni che stanno alla base delle dichiarazioni del Governo, venga valutata opportunamente e con senso di responsabilità la necessità di spostare, sia pure per un brevissimo spazio temporale, i termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi, che come si sa scadono il 31 maggio 1989. Leggevo ancora ieri in una interrogazione dei colleghi Ritz ed altri che nella provincia di Bolzano la consegna dei moduli sarebbe stata effettuata soltanto nella giornata del 22 maggio; il che comporta evidentemente la necessità di ritardare almeno di dieci giorni la scadenza del termine per la presentazione della denuncia dei redditi relativa all'anno 1988.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Bertoldi. Ne ha facoltà.

BERTOLDI. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, signori senatori, il provvedimento in esame reca la conversione in legge del decreto-legge n. 156 del 2 maggio 1989, recante differimento dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi IRPEG. I soggetti indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto presidenziale del 22 dicembre 1986, n. 917, e che sono tenuti a presentare la denuncia con scadenza dal 1° aprile al 29 maggio, sono autorizzati con questo decreto a presentare tale denuncia il 30 maggio.

Si tratta, con tutta evidenza, di un provvedimento utile ad evitare difficoltà nell'espletamento della dichiarazione da parte di soggetti indicati, difficoltà che sono state provocate da una serie di provvedimenti intempestivi del Governo.

Il Governo, infatti, assediando il Parlamento con una pioggia di decreti, compresi gli strumenti di accompagno della legge finanziaria, ha accumulato, accanto a nuove difficoltà di interpretazione per le modifiche introdotte,

anche ritardi che hanno invaso addirittura il periodo entro il quale le denunce andavano presentate.

Il decreto legislativo di approvazione della serie di modelli 760 reca infatti la data del 6 aprile 1989 ed è stato pubblicato entro il 14 aprile; ha invaso quindi il periodo entro cui le dichiarazioni dovevano essere presentate. Il decreto-legge che viene recepito dal provvedimento odierno è quindi un provvedimento inevitabile ed utile, anche perchè emanato con sufficiente tempestività il 2 maggio 1989.

Sono queste le ragioni che fanno trovare anche l'approvazione del Gruppo comunista. Ciò mi consente però, anzi mi obbliga, di osservare che identica situazione di difficoltà, già sollevata dal relatore, si è verificata e si sta verificando per la grande massa delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, IRPEF, che avvengono con i modelli 740. Tali difficoltà sono di duplice ordine. La prima riguarda il ritardo e la non omogenea tempestività nella distribuzione dei modelli 740 sul territorio nazionale. Non vi è infatti dubbio che, malgrado le diverse e tranquillizzanti dichiarazioni del Ministro delle finanze, vi sono stati ritardi macroscopici nella distribuzione di tali modelli, in varie località del territorio nazionale.

A questo proposito, riteniamo molto opportuna una tempestiva ed approfondita indagine delle cause vere per cui si ripetono costantemente, ogni anno, questi ritardi nella distribuzione dei modelli. Devono essere accertate le ragioni di carattere operativo interno al Ministero delle finanze, ma anche quelle esterne, di collegamento nei trasporti, nei trasferimenti tempestivi ai comuni dei modelli 740. Deve essere chiarito perchè arrivano i modelli a pagamento e non gli altri distribuiti dal Ministero delle finanze. Credo che ciò vada chiarito una volta per tutte e fino in fondo.

La seconda ragione di difficoltà, che il ritardo ha finito con lo accentuare, è la complessità di applicazione di recentissime norme, per altro non sufficientemente chiare e non tempestivamente chiarite, come richiesto da ordini professionali, cosa che viene attualmente denunciata in maniera esplicita dai professionisti chiamati a redigere le dichiarazioni dei modelli 740.

Si può immaginare quanto questo incida sulla difficoltà di tutti gli altri soggetti tenuti alla dichiarazione, se tale difficoltà viene richiamata ed esplicitamente dichiarata dai professionisti addetti alle dichiarazioni. Tra le novità che richiedono specifica ricerca vi sono sicuramente gli estimi catastali: redditi dominicali ed agrari totalmente cambiati, che occorre ricercare nuovamente e la cui ricerca incontra – ne siamo al corrente – notevoli difficoltà. Non trascurabile è l'incertezza introdotta e provocata dal fatto che il modello 740 è stato stampato privo della riga relativa all'ILOR e che tale modello è cambiato anche nell'impostazione. Questo introduce difficoltà, che il ritardo con cui esso è stato fornito va accentuando.

Come ho già detto, questo secondo livello di difficoltà è aggravato dalla indisponibilità perdurata a lungo degli stessi modelli. Ciò ha indotto la giunta provinciale della provincia autonoma di Bolzano a chiedere il rinvio dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi. La motivazione è lampante e molto fondata. In molti paesi dell'Alto Adige i modelli 740 non sono ancora disponibili mentre sono disponibili soltanto da alcuni giorni – dal 22 maggio – i modelli bilingue in italiano e tedesco, come è indispensabile per la specifica situazione della popolazione di quella provincia e come stabilisce lo stesso statuto di autonomia speciale emanato

con legge costituzionale. Non è quindi escluso che proprio questa indisponibilità dei modelli bilingue possa innescare ricorsi alla Corte costituzionale.

Ho appena dichiarato che il nostro voto sul provvedimento in esame è favorevole non solo perchè lo stesso è inevitabile ed utile, ma anche perchè esso è stato emanato con sufficiente tempestività. A questo proposito riteniamo che se il Governo, come sembra e come dovrà essere, è disponibile per un rinvio della dichiarazione dei redditi IRPEF, è altrettanto indispensabile la tempestività dell'eventuale decreto, evitando disparità di trattamento tra cittadini a seconda che la loro dichiarazione riguardi l'IRPEF o l'IRPEG. È per noi molto evidente e motivo di preoccupazione il fatto che un'eventuale proroga dei termini oltre il 31 maggio 1989 per la denuncia IRPEF costa al tesoro per ogni giorno di rinvio una grande quantità di risorse in termini di cassa. Noi sappiamo però anche che questa inevitabile perdita di risorse è dovuta alla intempestività, anche protratta nel tempo, da parte del Governo.

Comprendiamo quindi il trasparente tentativo del Ministro e del Governo di trascinare l'eventuale decreto di proroga sino in prossimità della scadenza dei termini, per raccogliere nel frattempo la più grande massa delle dichiarazioni attraverso i modelli 740. Ma quali dichiarazioni di reddito andranno raccolte? Di sicuro saranno presentate esclusivamente le dichiarazioni della grande massa dei più modesti contribuenti che, affrontando il rischio dell'errore nell'applicazione e nella stesura del modello 740, le presenteranno entro il termine del 31 maggio 1989. Tra queste dichiarazioni non ci saranno sicuramente le denunce dei cittadini con i redditi più elevati, i cui consulenti tratterranno sino all'ultimo giorno la denuncia predisposta per presentarla poi al termine della proroga emanata con l'inevitabile decreto. Riteniamo quindi indispensabile il decreto di proroga, che il Governo deve però emanare tempestivamente per una questione di giustizia: anche questa è giustizia contributiva!

Queste sono le ragioni del nostro voto favorevole all'inevitabile, utile e tempestivo recepimento del decreto-legge per quanto riguarda l'IRPEG con il disegno di legge n. 1732 e queste sono le nostre preoccupazioni e le nostre sollecitazioni per una proroga dei termini di presentazione delle denunce IRPEF oltre il 31 maggio. Per questo abbiamo presentato un ordine del giorno che verrà opportunamente illustrato.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dell'ordine del giorno presentato dal senatore Cannata e da altri senatori.

FASSINO, *segretario*.

«Il Senato,

constatato che a pochi giorni dalla scadenza dei termini per la dichiarazione dei redditi Irpef per l'anno 1988, non sono stati ancora rimossi dal Governo quegli ostacoli, denunciati per tempo (reperibilità dei moduli 740, correzione degli errori contenuti nei modelli predisposti e adeguate chiarificazioni, ritardi nelle consegne dei modelli 101), nè è stato accolto l'invito rivolto dalla 6ª Commissione del Senato nella seduta del 10 maggio;

considerato che ciò crea profondo disagio nei cittadini che si trovano impossibilitati ad espletare il loro dovere di contribuenti;

impegna il Governo ad adottare in via straordinaria e in tempi rapidi i provvedimenti necessari per un rinvio di 15 giorni dei termini della presentazione delle dichiarazioni Irpef e per il superamento degli ostacoli sopraddetti».

9.1732.1 CANNATA, PECCHIOLI, ANDRIANI, TEDESCO TATÒ, BRINA, BERTOLDI, GAROFALO, POLLINI, VITALE, VECCHI, GALEOTTI

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cannata, che invito ad illustrare l'ordine del giorno. Ne ha facoltà.

CANNATA. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il senatore Bertoldi ha già ampiamente illustrato l'ordine del giorno che abbiamo presentato. La Commissione finanze e tesoro già il 10 maggio, unanimemente, alla luce dei fatti che si andavano verificando nel paese aveva chiesto al Governo di effettuare tale rinvio che però non è stato accolto, anche se sono state adottate alcune misure che invece di diminuire la confusione l'hanno aumentata nel paese. Rincorrere e seguire la strada di tagliare i tempi, quando oggettivamente non si può fare, è la cosa peggiore.

Questo rinvio non è stato adottato e oggi qual è la situazione che ci troviamo di fronte? Una quantità enorme di contribuenti, di cittadini, di lavoratori, di pensionati dello Stato hanno ricevuto i modelli 101 sbagliati (ci vengono segnalati centinaia di migliaia di questi casi). Gli uffici del Ministero del tesoro non riescono ancora a spedire i modelli corretti; gli uffici dell'Inps sono assediati. Non parliamo poi dei modelli 740: non soltanto si riscontrano strafalcioni ed errori ma mancano addirittura alcuni quadri; non si riescono a trovare i modelli per i quali, anche se a pagamento, è necessaria, senatore Bertoldi, l'amicizia del tabaccaio o di colui che vende questi modelli. È una situazione veramente drammatica, per non parlare poi degli uffici catastali: centinaia di migliaia di cittadini sono costretti a spostarsi nel paese perchè è impossibile ricevere per telefono dagli uffici catastali il dato necessario ai fini della compilazione del modello 740.

Se noi analizziamo ad uno ad uno questi problemi, possiamo notare come alcuni siano antichi e scaturiscano dal modo come sono state emanate le norme nel corso di questi anni. Comunque quest'anno vi è una questione ancora più rilevante: nello stesso periodo abbiamo avuto contemporaneamente una serie di fattori nuovi che hanno praticamente costruito una situazione che è impossibile sopportare. So qual è l'argomento che spinge il Governo ad aspettare l'ultimo minuto per adottare il rinvio: è un problema serio e reale di cui ci facciamo carico e non lo respingiamo. Tuttavia, onorevoli colleghi, devo dire che a tutta una serie di errori aggiungiamo anche la beffa per coloro che in maniera stressante in queste settimane, in questi giorni stanno facendo di tutto per arrivare al 31 maggio con la dichiarazione presentata. Creiamo così ulteriori ingiustizie, ulteriori elementi negativi; facciamo pagare il conto delle nostre responsabilità al cittadino.

Tutto questo è insostenibile, non si può, non è saggio far pagare ai cittadini errori, intempestive decisioni che hanno creato una situazione di questo genere. È una voce comune nel paese. Ho finito poco fa di parlare per telefono con uno di quegli uffici che stanno svolgendo le pratiche: sono

sottoposti ad un sforzo eccezionale, non sanno come correggere errori commessi da uffici. Non possiamo accettare la filosofia in base alla quale, siccome i conti di cassa possono subire una spesa maggiore, è necessario che sia sempre Pantalone a pagare questa spesa; non è possibile ragionare in questo modo!

Puntiamo gli occhi in maniera critica all'esperienza di quest'anno. Certo, spenderemo qualcosa in più nel corso di queste settimane, ma non creeremo queste condizioni drammatiche per i cittadini e i contribuenti; naturalmente parlo sempre dei cittadini più onesti, quelli che pagano le tasse, perchè chi non paga le tasse non ha di questi problemi. È una questione anche di rispetto nei confronti del contribuente.

Invitiamo perciò il Governo, visto che non ha voluto accogliere l'invito rivoltogli dalla Commissione finanze il 10 maggio, a prendere subito, tempestivamente, oggi stesso, questa decisione, in maniera che i cittadini possano sapere con certezza e tranquillità che il Governo partecipa con loro al superamento degli ostacoli che sono di fronte a questa scadenza. Ma non facciamo questa operazione il 31 maggio, onorevole Sottosegretario. Un'operazione compiuta il 31 maggio aumenterebbe il discredito nei confronti delle istituzioni da parte dei cittadini. D'altra parte la stampa ne sta parlando, lo si dà per scontato: nessuno si illude che, non approvando subito un provvedimento di questo genere, entreranno più soldi nelle casse dello Stato. Del resto il cittadino, di fronte ad un Governo così «furbetto», fa anch'egli il «furbetto»: prepara la dichiarazione dei redditi e la va a presentare il 31 maggio. Questo deve essere chiaro.

Allora, invece che far fare il «furbetto» al Governo e provocare una reazione dello stesso tipo da parte del contribuente, è più saggio, onorevoli colleghi, impegnare il Governo stesso – noi, come Senato della Repubblica – ad adottare subito e tempestivamente un decreto chiaro sulla scadenza e contemporaneamente delle misure atte a superare in questi venti giorni, sino al 15 giugno, gli ostacoli che stanno rendendo difficile la vita del contribuente italiano. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

RUFFINO, *relatore*. Una brevissima replica, signor Presidente, onorevoli colleghi, anche perchè la validità del provvedimento al nostro esame è stata riconosciuta dal collega Bertoldi intervenuto nella discussione di carattere generale; per la verità, non sono venute osservazioni critiche da parte del Senato, per cui non vi è alcuna questione sul disegno di legge in esame.

Meritano invece una brevissima replica gli interventi dei senatori Bertoldi e Cannata. Il relatore già all'inizio della discussione di carattere generale ha posto all'attenzione del Governo il problema della opportunità di un rinvio, sia pure estremamente breve e limitato nel tempo, delle denunce dei redditi IRPEF. Al relatore però corre l'obbligo di far osservare che sin dal mese di aprile erano pervenute anche alla Commissione finanze e tesoro delle richieste di rinvio della denuncia dei redditi che avrebbe dovuto essere presentata il 31 maggio. Infatti l'approvazione del nuovo testo unico delle imposte ha determinato mutamenti nella compilazione delle denunce dei redditi, inefficienze e in qualche misura conseguenti ritardi.

Ho detto all'inizio della discussione che il Governo ha resistito su una posizione di reiezione delle richieste che provenivano da più parti, per esigenze soprattutto di cassa, anche perchè non va dimenticato che quest'anno vi è una duplicità di imposizione e quindi la mancata entrata delle imposte comporta oneri non indifferenti sul piano degli interessi, come del resto obiettivamente hanno riconosciuto i colleghi Cannata e Bertoldi che sono intervenuti.

Anche il relatore raccomanda al Governo una maggiore tempestività nella predisposizione dei modelli 740. In uno Stato come il nostro, io credo che il contribuente che voglia fare il proprio dovere debba avere in tempo utile i moduli per poter presentare le denunce dei redditi, addirittura dal 1° al 31 maggio, come prevede espressamente la legge. Vi è la necessità, quindi, di una maggiore tempestività nella predisposizione dei modelli per evitare gli errori e le inefficienze che abbiamo denunciato e che sono stati denunciati.

Il collega Cannata (è l'ultima osservazione che faccio) richiedeva soprattutto al Governo una tempestività nella decisione per dare certezza al contribuente. Io credo che il Governo persegua in definitiva l'obiettivo che entro il 31 maggio moltissimi contribuenti versino le imposte che sono tenuti a versare, proprio per quelle esigenze di cassa che tutti abbiamo riconosciuto. Lo stesso relatore aveva proposto che il rinvio venisse determinato nello spazio temporale di dieci giorni, ritenendolo sufficiente per risolvere il problema alla nostra attenzione. L'ordine del giorno dei colleghi del Gruppo comunista parla di quindici giorni, ma non credo che vi sia una differenziazione di fondo.

Mi rimetto peraltro sull'ordine del giorno presentato dai colleghi comunisti alla valutazione ed al giudizio del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* DE LUCA, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, vorrei innanzitutto ringraziare il relatore ed i signori senatori che sono intervenuti per il parere favorevole espresso in ordine alla conversione del decreto-legge oggi al nostro esame, essendone stata riconosciuta l'urgenza e condivisa la sostanza, poichè appunto esso muove dal ritardo con cui sono stati stampati i moduli per la compilazione del modello 760.

Vorrei soffermarmi, sia pur brevemente, invece, sulle questioni che sono state sollevate sia dal relatore sia dagli altri senatori intervenuti, soprattutto in riferimento all'ordine del giorno di cui il primo firmatario è il senatore Cannata. Vorrei dire che il Governo è consapevole dei disagi e delle difficoltà obiettive che il ritardo con cui è avvenuta la stampa e la conseguente distribuzione dei moduli 740 ha comportato per i cittadini. Tuttavia, vorrei ricordare sommessamente che il Governo era consapevole di questa difficoltà, che è anche collegata ai tempi parlamentari di conversione dei provvedimenti originariamente di accompagnamento alla legge finanziaria e poi trasformati in decreti-legge. Ricordo che anche in quest'Aula, da parte di autorevoli senatori, i quali insistevano per qualche ulteriore modifica, e quindi per un ritorno alla Camera dei deputati del decreto convertito poi il 27 aprile, in quell'occasione non fu ritenuta una ragione idonea e sufficiente l'indicazione appunto del Governo secondo cui l'approvazione di quel provvedimento comportava anche delle conseguenze sulla stampa dei moduli 740. Da qui nasce questa obiettiva difficoltà a cui l'amministrazione ha fatto fronte con tutti i mezzi disponibili.

Quel che oggi possiamo senz'altro dire è che le difficoltà dei giorni precedenti sono obiettivamente venute meno. I moduli sono a disposizione in quantità sufficiente in tutto il paese. Certo, il tempo a disposizione per la compilazione si è ridotto, ed in particolare ciò comporta dei disagi agli studi professionali ed alle organizzazioni di categoria che devono elaborare un gran numero di dichiarazioni. Da qui nasce l'importanza dell'ordine del giorno presentato, che non sfugge al Governo; tant'è che questo è stato argomento di discussione e di sollecitazione da parte di categorie professionali importanti ed autorevoli, da parte di forze politiche e sindacali e – come è stato ricordato – anche da parte della provincia autonoma di Bolzano.

Tuttavia, credo che per la delicatezza delle decisioni che poi sottendono anche la questione di un'eventuale proroga, e cioè la questione, anche in questa sede oggi ricordata, di una problematica di carattere finanziario derivante dal ritardo dei conseguenti versamenti, con le ovvie difficoltà di cassa, la decisione in ordine ad un'eventuale necessità di proroga debba essere doverosamente adottata eventualmente in sede collegiale nell'ambito del Consiglio dei ministri. Ecco perchè, al fine di dare tutto il valore di autorevole sollecitazione sotto il profilo politico all'ordine del giorno qui in discussione (che mi pare sostanzialmente condiviso dal relatore il quale correttamente ha rimesso il suo parere finale a quello del Governo, condividendone però la sostanza), proprio per evitare che questa sollecitazione (che – ripeto – è importante ai fini delle decisioni che il Governo dovrà prendere) venga in qualche modo di fatto caducata da un parere che in questo momento, qualora i firmatari dell'ordine del giorno dovessero insistere, non potrebbe che essere negativo, proprio perchè allo stato la decisione non può essere ancora stata completamente maturata, inviterei i firmatari a trasformare l'impegno al Governo in una racccomandazione. Nello stesso senso, li inviteri a fare una piccola modifica al testo: laddove si dice «per un rinvio di 15 giorni» mi permetterei di suggerire di scrivere «per un rinvio non superiore a 15 giorni», proprio per evitare di dare spazio a tentativi in atto che obbediscono a finalità completamente diverse rispetto a quelle espresse dall'ordine del giorno in esame.

In questo senso mi permetto di rivolgere un invito ai presentatori dell'ordine del giorno e in questo senso certamente il Governo non potrà non tener conto di una sollecitazione importante che proviene da un ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. I proponenti accettano la proposta avanzata dal Governo, tendente a sostituire la parola «impegna» con «raccomanda» e a prevedere un rinvio «non superiore a 15 giorni»?

CANNATA. Signor Presidente, per quanto riguarda il rinvio «non superiore a 15 giorni», come dice il sottosegretario, si potrà dire anche «non superiore a 10 giorni», come prospettato dal relatore.

Il problema sul quale non possiamo condividere l'opinione del Governo è quello di introdurre la parola «raccomanda» al posto di «impegna». Noi vogliamo impegnare il Governo, perchè si dica con chiarezza ai cittadini ciò che debbono fare. Onorevole Sottosegretario, non è possibile tenere un atteggiamento di questo genere, vorrei dire di furbizia spicciola, nei confronti dei cittadini!

RUFFINO, *relatore*. Io pregherei i colleghi del Gruppo comunista di sostituire la parola «impegna» con l'altra «invita». Si tratta di un invito di carattere politico.

CANNATA. Non è la stessa cosa! Se il Senato impegna il Governo, questo ultimo dovrà pur dare una risposta. Se invece lo si invita, il Governo può arrivare al 31 maggio e poi ulteriormente rinviare, creando la condizione che noi stiamo denunciando.

PRESIDENTE. Quindi, mi pare di capire che lei non accetta neanche la parola «invita». Comunque, le debbo dire che non vi è una grande differenza tra le parole «impegna» e «invita». La parola «invita» è politicamente un impegno, ma non vi è alcuna cogenza.

Tenga conto poi che ci troviamo in un sistema bicamerale e quindi anche l'impegno è un valore che va distribuito a metà.

DE CINQUE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DE CINQUE. Signor Presidente, anche a nome del Gruppo della Democrazia cristiana, prendiamo atto della sensibilità che il Governo ha mostrato per questo problema che in questi ultimi giorni sta riempiendo le cronache nazionali. Si tratta di un problema reale che viene vissuto in modo drammatico dai contribuenti e da tutte le categorie che, per conto dei contribuenti, preparano queste non facili dichiarazioni dei redditi.

Ora, effettivamente vi sono stati dei disguidi e dei ritardi nella consegna dei moduli 740. Ad esempio, nella mia città – quella di Chieti – posso dire che tali moduli sono stati consegnati solo due o tre giorni fa, per cui l'ordine del giorno, se il Gruppo comunista vorrà accogliere la trasformazione della parola «impegna» con l'altra «invita», troverà anche il nostro consenso.

Credo che il Governo si renderà conto che quell'«invita» significa sostanzialmente e politicamente un «impegna», ma non mettiamoci a fare questioni semantiche quando si tratta di un atto politico rilevante, come quello che il Senato in questo momento vorrà esprimere.

Per queste ragioni mi associo alla richiesta espressa sia dal Governo che dal relatore tendente a sostituire la parola «impegna» con l'altra «invita», dando in questo modo l'adesione della Democrazia cristiana anche a questo ordine del giorno con le modifiche suggerite.

Per quanto riguarda il termine temporale, ritengo che il «non oltre 10 giorni» o «non oltre 15 giorni» non influisca più di tanto.

PRESIDENTE. In questo senso c'è già un accordo a che il termine non deve essere superiore a 10 giorni.

CANNATA. Signor Presidente, noi non facciamo una questione di termini, però veramente non capisco che cosa significa dover per forza di cose sostituire il termine «impegna» – con «invita».

D'altro canto però a noi interessa raggiungere l'obiettivo che immediatamente il Governo assuma questo atteggiamento, se esso è condiviso da tutto il Senato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno.

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, non vogliamo fare una disquisizione di terminologia; siamo d'accordo che si rivolga questo invito al Governo purchè si raggiunga lo scopo. Non c'è certo un interesse diverso dell'una o dell'altra parte, purchè il Governo si impegni in ordine all'invito a mantenere l'impegno.

MARNIGA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARNIGA. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del Gruppo socialista all'ordine del giorno presentato dai senatori Cannata ed altri, purchè si accetti la sostituzione della parola «impegna» con la parola «invita», essendo sicuro che il voto unanime di questa Assemblea possa portare il Governo alla decisione giusta e maturata.

FASSINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSINO. Signor Presidente, vorrei associare il Gruppo liberale alla richiesta testè avanzata. Sono perfettamente d'accordo con quanto richiesto dal Gruppo comunista e sono d'accordo con quanti propongono la sostituzione della parola «impegna» con la parola «invita». Mi richiamo anche ad una interrogazione in proposito; fui il primo a presentarla in Senato per ottenere questo rinvio per tutte le motivazioni che oggi vengono addotte. Il Gruppo liberale voterà quindi a favore dell'ordine del giorno con le modifiche proposte.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal senatore Cannata e da altri senatori, così modificato; all'ultimo capoverso la parola «impegna» è sostituita dalla parola «invita» e le parole «di 15 giorni» sono sostituite dalle parole «non superiore a 10 giorni».

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 maggio 1989, n. 156, recante differimento dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti di cui all'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Avverto che l'emendamento si intende riferito al testo del decreto-legge da convertire.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 1.

1. I termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi dei soggetti indicati nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi scadenza dal 1° aprile al 29 maggio 1989 sono differiti al 30 maggio 1989.

Avverto che il senatore Marniga ha presentato il seguente emendamento, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo 1-*bis*:

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "in accomandita semplice" sono inserite le seguenti: "e cooperative di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443".

2. All'articolo 87, comma 1, lettera *a*) del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "le società cooperative" sono inserite le seguenti: "escluse quelle di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443"».

1.0.1 MARNIGA

L'emendamento riguarda i criteri di imputazione, nei riguardi dei soci, ai fini fiscali, dei redditi prodotti in forma associata da parte delle cooperative artigiane (comma 1), cooperative che inoltre esonera dall'obbligo imposta sui redditi (comma 2).

Senonchè, il decreto in conversione ha per oggetto esclusivamente l'unificazione dei termini, e limitatamente al 1989, per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei contribuenti persone giuridiche.

Poichè l'emendamento è estraneo a tale materia, esso risulta improponibile.

MARNIGA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARNIGA. Signor Presidente, sarò brevissimo. L'emendamento da me presentato intendeva porre il problema dell'inquadramento tributario dell'impresa artigiana, costituita ed esercitata in forma di società cooperativa, e conseguentemente cercare di ammetterla alla presentazione della dichiarazione dei redditi prodotti, utilizzando il modello 750, previsto appunto per tali società di persone, e non il modello 760 previsto per le società di capitali.

Giustamente, rilevo che il provvedimento oggi all'esame reca il differimento dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti persone giuridiche. Ritiro quindi il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, onorevole sottosegretario, onorevoli colleghi, il Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale annuncia il proprio voto favorevole al provvedimento n. 1732. Dobbiamo dire che si tratta effettivamente di un atto dovuto, di un atto necessario, di un provvedimento indispensabile in quanto le modifiche alle disposizioni che regolano la posizione tributaria delle persone giuridiche prevista dal decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge n. 154 del 27 aprile 1989, sono tali e tante e rilevanti, che il decreto è necessario e noi voteremo per la sua conversione in legge.

MARNIGA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARNIGA. Signor Presidente, vorrei dichiarare il voto favorevole da parte del Gruppo socialista, essendo a questo punto necessario lo slittamento dei termini ai contribuenti per poter dar loro il tempo necessario alla corretta compilazione dei modelli.

MARIOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Signor Presidente, vorrei dichiarare il voto favorevole dei senatori del Gruppo federalista europeo ecologista, in relazione particolarmente all'esigenza, espressa con l'ordine del giorno approvato dal Senato, di proroga dei termini per la presentazione dei modelli 740.

DE CINQUE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CINQUE. Desidero solo confermare l'adesione della Democrazia cristiana alla conversione in legge del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1713

PRESIDENTE. Poichè l'8ª Commissione permanente ha terminato da poco i propri lavori, il relatore è autorizzato a riferire oralmente sul disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1989, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di esonero dall'obbligo di utilizzare sistemi di ritenuta».

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1989, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di esonero dall'obbligo di utilizzare sistemi di ritenuta» (1713) (*Relazione orale*)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 1989, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di esonero dall'obbligo di utilizzare sistemi di ritenuta».

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 1989, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di esonero dall'obbligo di utilizzare sistemi di ritenuta», per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

* COVELLO, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il ricorso all'adozione del decreto-legge in conversione è motivato dalla necessità ed urgenza di colmare una lacuna contenuta nella legge n. 143 del 22 aprile 1989, che anticipa, come noto, i tempi di applicazione della legge n. 111 del 1988.

Il provvedimento prevede l'esonero dall'obbligo di utilizzare i sistemi di ritenuta previsti dalla citata legge n. 111 per i bambini di età inferiore a 10 anni che viaggiano su auto pubbliche o su autovetture adibite a noleggio di rimessa che circolano nei centri abitati o su itinerari da o per stazioni ferroviarie, porti, aeroporti. In tali casi i bambini dovranno viaggiare sui sedili posteriori e dovranno essere accompagnati da un passeggero di almeno 16 anni.

In mancanza di tale esonero, i bambini di età inferiore a 10 anni si troverebbero di fatto nella condizione di non poter utilizzare le auto pubbliche in quanto o tali veicoli dovrebbero essere dotati di tutti i dispositivi

di ritenuta previsti dalla legge, oppure tali dispositivi dovrebbero essere forniti da chi accompagna i minori. Nell'uno e nell'altro caso tali oneri sarebbero del tutto impraticabili.

Vorrei proporre all'Assemblea alcune riformulazioni che la Commissione ha ritenuto opportuno fare ai suoi emendamenti. All'articolo 1-*bis*, signor Presidente, dopo le parole: «Le diposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 20, al comma 1 dell'articolo 21 e ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 23 della legge 18 marzo 1988, n. 111, nonchè di cui ai commi 1 e 6 dell'articolo 1 della legge 22 aprile 1989, n. 143...» bisognerebbe aggiungere le parole: «e successive modificazioni»: questo anche per gli articoli che seguiranno.

All'articolo 1-*ter* occorrerà eliminare la parola: «internazionale» nel terzo periodo, laddove si dice: «Il Ministro dei trasporti emanerà entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione le norme necessarie alla annotazione della categoria»; la parola «internazionale» va tolta, per cui si prosegue con le parole «di appartenenza del veicolo base sulla carta di circolazione dell'autocaravan o dei veicoli promiscui».

L'articolo 1-*quater*, sostitutivo del sesto comma dell'articolo 1 della legge 22 aprile 1989, è riformulato nel modo seguente: «I bambini da 4 a 10 anni occupanti i sedili posteriori dei veicoli della categoria M1 devono essere trattenuti, a partire dal 26 aprile 1990, dagli appositi sistemi di ritenuta conformi ad uno dei tipi omologati secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti».

E vi sono poi gli emendamenti approvati dalla Commissione. Il primo riguarda la non applicazione delle norme riguardanti le cinture di sicurezza ed i sistemi di ritenuta ai veicoli non predisposti fin dall'origine dei punti di attacco, in considerazione delle difficoltà di ordine tecnico e dei connessi probemi di sicurezza. Il secondo riguarda la annotazione sulla carta di circolazione degli autocaravan e dei veicoli promiscui della categoria di appartenenza del veicolo base, onde dirimere la questione se siano o non siano tenuti all'obbligo di osservare la norme riguardanti le cinture di sicurezza e i sistemi di ritenuta fino all'annotazione: «tali veicoli sono esonerati».

C'è poi il differimento al 26 aprile 1990 dell'obbligo per i bambini dai 4 ai 10 anni occupanti i sedili posteriori di essere trattenuti con appositi sistemi di ritenuta in parallelo all'entrata in vigore dell'obbligo di indossare le cinture di sicurezza sugli stessi sedili posteriori. Naturalmente questa è la formulazione dell'articolo 1-*quater*, come modificato secondo il nuovo testo della Commissione.

Un altro emendamento riguarda la non ammissione alla prima immatricolazione, a partire dal 26 ottobre 1989, dei veicoli non predisposti fin dall'origine con punti di attacco specifici, con particolare riguardo a taluni veicoli stranieri.

Inoltre, le persone in soprannumero ammesse dalla legislazione vigente devono sedere sui sedili posteriori e sono esonerate dai sistemi di ritenuta purchè accompagnate da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni 16.

C'è poi un chiarimento circa l'ambito di applicazione dell'obbligo di indossare le cinture di sicurezza sui sedili posteriori.

Si dispone poi la facoltà di non indossare le cinture di sicurezza nelle manovre strettamente necessarie al parcheggio.

Inoltre, la prevista riduzione della metà delle sanzioni per violazioni commesse all'interno dei centri abitati non si applica sulle strade interne ad essi ove sono fissati limiti superiori ai 50 chilometri all'ora.

Questi sono gli emendamenti che la Commissione lavori pubblici ha approvato nella seduta di ieri.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Lotti. Ne ha facoltà.

LOTTI. Signor Presidente, le mie saranno brevissime considerazioni in ordine ad un problema – quello della sicurezza stradale – che il Parlamento non senza un qualche sforzo ha cercato di affrontare sotto l'aspetto specifico dell'introduzione dell'obbligo delle cinture di sicurezza.

L'opinione del mio Gruppo politico è che con la legge n. 111 il nostro paese abbia compiuto un passo importante nel percorso verso la sicurezza stradale e soprattutto si sia adeguato alla normativa che a livello europeo è da anni vigente. È stata corretta una anomalia e ciò – ripeto – deve essere sottolineato come fatto di grande rilievo. Certamente i problemi della sicurezza della mobilità non si possono ridurre all'introduzione dell'obbligo dell'uso delle cinture: esistono i problemi del sistema viario e dei relativi livelli di servizio, di intasamento delle aree metropolitane, di eccesso dell'uso del mezzo privato. Tuttavia, in ogni caso, l'introduzione della cintura di sicurezza costituisce un serio contributo.

Con il decreto che abbiamo oggi in discussione giustamente si corregge un'anomalia contenuta nella citata legge n. 111. Si esonerano le auto pubbliche che trasportano i bambini ad utilizzare i sistemi di ritenuta o i seggiolini di sicurezza nei percorsi urbani. Mi pare che questa norma debba essere condivisa per il semplice motivo che in questo modo consentiamo alla legge di entrare in vigore senza strappi, in modo cioè che sia accettata dalla coscienza comune e soprattutto che non crei ostacoli insormontabili per il suo rispetto.

Anche gli emendamenti cui ha fatto riferimento il senatore Covello e che sono stati proposti dalla Commissione si muovono sempre in questa ottica. Non c'è dubbio che con la legge n. 111 abbiamo chiamato il paese a compiere una specie di salto culturale, però debbo dire, per constatazione diretta, che il popolo italiano come al solito si è dimostrato molto più maturo di quanto forse il legislatore non credesse. Si era lungamente tuonato, su alcuni giornali o su alcune riviste specializzate, contro l'introduzione dell'obbligo delle cinture di sicurezza, paventando chissà quale massiccia non osservanza della legge. Invece il riscontro mi sembra essere di tutt'altro genere. Gli automobilisti si sono immediatamente adeguati e hanno accettato questa norma perchè hanno compreso che la loro incolumità era salvaguardata dall'uso della cintura di sicurezza. Quindi, vi è un processo di maturazione anche nel mondo degli automobilisti che non può non essere sottolineato come un fatto di grande rilievo.

Prima di concludere il mio intervento, desidero soffermarmi su un aspetto della polemica che oggi è aperta su alcuni giornali: il problema della cintura di sicurezza con particolare riferimento al trasporto dei bambini in età da 0 a 4 anni o da 4 a 10 anni, che sono le due classi di età cui la legge n. 111 e le successive modifiche ed integrazioni fanno riferimento. Una corrente di pensiero sostiene che l'introduzione dell'obbligo di idonei

strumenti di ritenuta per i bambini in età dai 4 ai 10 anni o dell'uso del seggiolino per i bambini in età da 0 ai 4 anni si tramuterebbe di fatto in un attacco all'unità della famiglia, soprattutto per quelle famiglie che hanno una prole numerosa. Si sostiene, infatti, che in questo modo si impedisce a tali famiglie di trasportare i propri bambini e quindi si impedisce loro di muoversi nel rispetto dell'unità del nucleo famigliare.

Ritengo che questo problema abbia una sua valenza e sia serio ma che comunque vada valutato in termini sereni, innanzitutto con riferimento all'entità del fenomeno. Questo fenomeno è molto ridotto (quello delle famiglie che hanno più di tre figli) e ancora più ridotto è il numero delle famiglie con più di quattro bambini. Mi sono fatto consegnare i dati...

PRESIDENTE. Per andare a scuola generalmente si uniscono due o tre famiglie e quindi sono numerosi...

LOTTI. Signor Presidente, arrivo subito anche a questa obiezione che mi sembra sensata.

I dati dell'Istat dicono che le famiglie che hanno più di tre figli, in età tra i 0 e i 10 anni, sono circa 45.000 (ci troviamo quindi al livello dello 0,3-0,4 per cento) e sono ovviamente (anche se questo non vuol dire assolutamente nulla) concentrate nel Mezzogiorno. Allora si tratta di capire come l'introduzione di queste norme, che oggi il Parlamento è chiamato a confermare o a modificare per renderle più agibili, possa offendere o vulnerare il principio della mobilità e nel contempo della unità della famiglia. Innanzitutto va chiarito che sul piano tecnico c'è una risposta al problema delle famiglie che hanno 3 bambini in età da 0 a 4 anni, in quanto le automobili omologate per il trasporto di 5 persone possono portare tranquillamente 3 seggiolini (c'è lo spazio fisico per montare questi 3 seggiolini). Questo è un dato tecnico, per cui ritengo che sia indiscutibile. Per quanto riguarda poi il problema dei bambini in età dai 4 ai 10 anni, molto opportunamente in uno degli emendamenti proposti dalla Commissione si stabilisce che, in deroga alla norma di carattere generale, questi bambini possano essere trasportati in sovrannumero – rispetto al numero massimo di 5 passeggeri – qualora essi siano tutelati da passeggeri, seduti sui sedili posteriori, che abiano più di 16 anni. In questo modo noi non inficiamo la capacità di trasporto dell'automezzo, così come è stabilito dall'attuale normativa, e diamo un minimo di garanzia ai bambini che hanno diritto, anche se appartenenti a famiglie numerose, alla tutela della propria integrità fisica.

Rimane, signor Presidente, l'obiezione che lei ha avanzato. Certamente vi sono nel paese alcune usanze per cui molto spesso le automobili si trasformano in pulmini. Mi sembra, tuttavia, che anche questo tipo di discorso debba essere rapportato a quella crescita e a quella nuova maturità dell'automobilista e dell'uso del mezzo privato cui prima si faceva riferimento. Sono convinto che forse saranno necessari ancora alcuni mesi perchè questo nuovo modo di comportarsi sulla strada (abbiamo visto cosa è successo con i nuovi limiti di velocità) entri nella piena coscienza di ogni automobilista. Però questa è la strada che il nostro paese ha imboccato, ed una strada – ripeto – che ci porta dritti filati verso l'Europa e verso ciò che in Europa, al di là delle norme, sta succedendo, dove l'educazione stradale, l'educazione dell'automobilista è, ancora prima che un obbligo rispetto al

dettato di legge, un fatto sentito a livello individuale come momento di cultura e di rispetto del proprio corpo, di rispetto della vita.

Credo quindi che le eccezioni mosse possano riguardare veramente casi marginali, casi isolati. Sono anche sicuro che vi sarà, da parte delle forze dell'ordine, la comprensione nei casi in cui piccole violazioni alla norma possono esere realizzate. Certo sarebbe molto più grave se, per presumere di risolvere un problema di limitatissime – ripeto – dimensioni (che in ogni caso non sarebbe risolto in riferimento al problema della sicurezza), noi esonerassimo dall'obbligo di idonei strumenti di tutela della sicurezza del passeggero la generalità dei bambini o da 0 a 4 anni o da 4 a 10 anni. Credo che il cambio sarebbe certamente in perdita per la salvaguardia della vita dei bambini.

Teniamo presente un dato, che il ministro Ferri conosce benissimo, vale a dire che ogni anno sono circa 1.000 i bambini fino a 10 anni che perdono la vita in incidenti stradali e molto spesso questo si deve proprio al fatto che l'automobile viene utilizzata in modo irrazionale oppure che non sono rispettate le norme (o meglio i criteri che oggi finalmente il Parlamento traduce in norme) elementari di sicurezza, tra le quali gli strumenti di ritenuta sono un aspetto certamente non marginale.

Sono queste alcune considerazioni che volevo svolgere ed è per questi motivi (riservandomi, se ci saranno discussioni in ordine agli emendamenti, ulteriori eventuali interventi) che noi, in Commissione ieri ed oggi in Aula, esprimiamo parere favorevole agli emendamenti proposti dal relatore Covello. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* FERRI, *ministro dei lavori pubblici*. Signor Presidente, onorevoli senatori, in realtà questi emendamenti nascono dall'esigenza di rendere praticabile, più chiara e più semplice una normativa indubbiamente di grande significato nella politica della sicurezza sulla strada, che sta impegnando il Ministero dei lavori pubblici ed anche – vedo con soddisfazione – il Parlamento sulla base di valori importanti come la tutela della vita e della salute. Sono favorevole agli emendamenti presentati e mi corre l'obbligo soltanto di proporre un ulteriore emendamento per non lasciare un vuoto in questi passaggi cadenzati anche da una serie di collegamenti tecnici legati all'omologazione di determinate categorie di veicoli.

Relativamente all'articolo 1-*quater*, che incide sul comma sesto dell'articolo 1 della legge 22 aprile 1989, n. 143, si propone venga introdotto un emendamento di questo taglio: sino alla data del 26 aprile 1990, data in cui scatterà l'obbligo di essere trattenuti da appositi sistemi di sicurezza per i bambini da 4 a 10 anni, questa stessa fascia di bambini viene esonerata (come di fatto è già, perchè questa categoria non viene disciplinata nè dalla legge, nè dagli emendamenti), purchè però, se non sono trattenuti da appositi sistemi di garanzia e di sicurezza liberamente adottabili attraverso quel buon senso e quella consapevolezza del cittadino a cui si richiamava molto bene il senatore Lotti, siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni 16. Questa norma di sicurezza e di garanzia è stata già prevista per il trasporto pubblico, per i taxi; quindi risponde ad un criterio

uniforme e logico. Non si tratta di un criterio schizofrenico o particolare. Tale norma la ritroviamo anche per i due bambini in sovrannumero che la legge consente di trasportare al di sopra del numero omologato per l'autovettura. Naturalmente questo emendamento lo consegnerò in forma scritta alla Presidenza.

Volevo solo sottolineare che all'inizio ho avuto qualche perplessità nel proporre il mantenimento di questa norma sui due bambini in sovrannumero perchè sono del parere che l'autovettura sia un mezzo utilissimo ma stia diventando purtroppo pericoloso e affollare molte persone nell'autovettura certamente non è un criterio prudente. Quindi, poichè mi sembra che dall'esterno venga una certa pressione e direi anche un disorientamento per quanto riguarda l'unità della famiglia e la famiglia numerosa, devo sottolineare che questa non è una norma contro la famiglia numerosa perchè in realtà non possiamo partire dal principio che la famiglia numerosa debba essere abbandonata a se stessa in condizioni di pericolo. A maggior ragione, visto che è stata una scelta ben precisa quella di avere una famiglia numerosa (anch'io ho una famiglia numerosa), credo debbano essere adottate le medesime cautele che valgono per gli altri, anzi direi di più, proprio perchè la famiglia numerosa occupa completamente l'abitacolo dell'autovettura, esponendo ad un maggiore rischio, in caso di incidente stradale, gli occupanti dell'autovettura stessa.

Sappiamo benissimo che i ragazzini in macchina si muovono, soprattutto nei tragitti lunghi, e credo quindi che questo minimo sacrificio alla libertà personale, finalizzato alla tutela, alla salvaguardia della vita, della salute, dei valori fondamentali dell'uomo e in particolare della famiglia, che è un bene nel quale crediamo (almeno io vi credo profondamente), sia necessario. La norma è finalizzata proprio ad un contemperamento di libertà. Credo che sia giocoforza abbandonare l'idea che nell'autovettura si possano caricare tante persone, perchè ciò è contrario ai princìpi elementari di prudenza e di cautela. Questa legge così emendata resa praticabile e accessibile, costituisce un ulteriore passo avanti.

Voglio inoltre portare un elemento come dato di esperienza al Senato. Ho convocato una riunione dell'osservatorio del Ministero dei lavori pubblici con tutti i tecnici delle cinture di sicurezza e dei seggiolini. Quando parliamo di seggiolini (giustamente la legge parla di sistema di trattenuta) non dobbiamo pensare ai classici seggiolini rigidi che occupano un sacco di posto, ma ad un cuscino che viene ancorato al sedile e che quindi occupa lo stesso spazio del sedile stesso. Non ci dobbiamo lasciar fuorviare dall'idea che tutto l'abitacolo posteriore dell'autovettura sia massicciamente occupato da seggiolini ingombranti: si tratta semplicemente di razionalizzare lo spazio, in modo che ciascuno possa essere trattenuto in quello spazio che gli spetta in modo sicuro.

Complessivamente questo è lo spirito della legge, e, con questi emendamenti, si cerca di arrivare all'aprile del 1990 in modo che le autovetture (quelle già immatricolate e quindi dotate di attacchi di cinture di sicurezza e quelle di nuova immatricolazione a partire dalla stessa data, che saranno aggiornate per quanto attiene alla sicurezza e alla garanzia) possano realizzare un sistema uniforme che risponda ad una filosofia precisa che è stata ispiratrice sia della scelta relativa ai limiti di velocità sia di quella relativa alle cinture di sicurezza. Credo che la filosofia sia la stessa e, avendo dato risultati estremamente positivi, mi sembra sia giusto sottolinearlo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 aprile 1989, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di esonero dall'obbligo di utilizzare sistemi di ritenuta.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Ricordo che l'articolo 1 è il seguente:

Articolo 1.

1. All'articolo 1 della legge 22 aprile 1989, n. 143, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«7-*bis*. Sono esentati dall'obbligo di utilizzare i sistemi di ritenuta i bambini fino a dieci anni di età che viaggiano su auto pubbliche o autovetture adibite a noleggio di rimessa, autorizzate ad effettuare servizio da piazza ai sensi del terzo comma dell'articolo 105 del testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, quando circolano nei centri abitati o su itinerario da e per stazioni ferroviarie, porti ed aeroporti, a condizione che occupino i sedili posteriori e siano accompagnati da persona di almeno sedici anni di età».

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1:

Dopo l'articolo 1 inserire i seguenti:

«Art. 1-*bis*.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2, all'articolo 21, comma 1, all'articolo 23, commi 1, 2, 3 e 4 della legge 18 marzo 1988, n. 111, nonchè le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 6, della legge 22 aprile 1989, n. 143, e successive modificazioni, non si applicano ai veicoli non predisposti fin dall'origine dei punti di attacco specifici ai quali devono essere fissate le cinture di sicurezza ovvero i sistemi di ritenuta prescritti».

1.0.1 (Nuovo testo) LA COMMISSIONE

«Art. 1-*ter*.

1. Le autocaravan e i veicoli promiscui sulla cui carta di circolazione non sia annotata la categoria di appartenenza del veicolo base, sono esonerati dall'obbligo di installazione delle cinture di sicurezza fino al momento in cui, in occasione della prima seduta di revisione successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, venga riportata tale annotazione. In ogni caso l'obbligo di installazione si

applicherà ai soli veicoli inquadrati nella categoria M1 secondo quanto previsto dalla legge 18 marzo 1988, n. 111, come modificata dalla legge 22 aprile 1989, n. 143, e dal presente decreto. Il Ministro dei trasporti emana entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le norme necessarie all'annotazione della categoria di appartenenza del veicolo base sulla carta di circolazione dell'autocaravan o del veicolo promiscuo».

1.0.2 LA COMMISSIONE

«Art. 1-*quater*.

1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge 22 aprile 1989, n. 143, è sostituito dal seguente:

"6. I bambini da 4 a 10 anni occupanti i sedili posteriori dei veicoli della categoria M1, devono essere trattenuti, a partire dal 26 aprile 1990, da appositi sistemi di ritenuta conformi ad uno dei tipi omologati secondo la normativa stabilita dal Ministero dei trasporti"».

1.0.3 (Nuovo testo) LA COMMISSIONE

«Art. 1-*quinquies*.

1. A decorrere dal 26 ottobre 1989, i veicoli non predisposti fin dall'origine con punti di attacco specifici per l'equipaggiamento con cinture di sicurezza non saranno ammessi alla prima immatricolazione; dalla stessa data per gli stessi veicoli si intendono decadute le relative omologazioni e le successive estensioni».

1.0.4 LA COMMISSIONE

«Art. 1-*sexies*.

1. Al primo comma dell'articolo 1 della legge 1° giugno 1966, n. 416, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sui sedili posteriori e sono esonerati dall'obbligo dell'uso dei sistemi di ritenuta previsti dall'articolo 23, commi 1 e 2, della legge 18 marzo 1988, n. 111, purchè siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni 16"».

1.0.5 LA COMMISSIONE

«Art. 1-*septies*.

1. Il comma 4 dell'articolo 23 della legge 18 marzo 1988, n. 111, è sostituito dal seguente:

"4. Decorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, i passeggeri occupanti i sedili posteriori dei veicoli della categoria M1 di cui al comma 1 dell'articolo 22 hanno l'obbligo di indossare le cinture di sicurezza"».

1.0.6 LA COMMISSIONE

«Art. 1-*octies*.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 22 aprile 1989, n. 143, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "escluse le manovre strettamente necessarie al parcheggio"».

1.0.7 LA COMMISSIONE

«Art. 1-*novies*.

1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 22 aprile 1989, n. 143, dopo le parole: "centri abitati" sono inserite le seguenti: "e comunque non sulle strade ove, in applicazione dell'articolo 103, primo comma, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, sono fissati dall'ente proprietario limiti superiori ai 50 chilometri all'ora"».

1.0.8 LA COMMISSIONE

Ricordo che gli emendamenti sono già stati illustrati.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.1, presentato dalla Commissione, nel nuovo testo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.2, presentato dalla Commissione, con l'avvertenza che si deve intendere cancellata la parola «internazionale», dopo le parole «della categoria», secondo l'indicazione del relatore.

È approvato.

Passiamo all'emendamento 1.0.3, nel nuovo testo.

Su questo emendamento è stato presentato il seguente subemendamento da parte del Governo:

«*All'emendamento 1.0.3, come riformulato, aggiungere in fine il seguente periodo*: "Fino alla predetta data, i bambini da quattro a dieci anni occupanti i sedili posteriori, qualora non trattenuti da appositi sistemi di ritenuta, devono essere accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore a sedici anni"».

1.0.3/1 IL GOVERNO

Invito il relatore a pronunziarsi su tale emendamento.

COVELLO, *relatore*. Sono d'accordo sulla proposta emendativa presentata dal Governo al testo riformulato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.0.3/1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.3, nel nuovo testo presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.5, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.6, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.7, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.8, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

MARNIGA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARNIGA. Signor Presidente, siamo di fronte ad un provvedimento che tende a «riaggiustare» nel suo complesso la legge n. 111, una legge che, per quanto riguarda i sistemi di ritenuta, ha introdotto sicuramente una grossa novità nella vita e nelle abitudini dei cittadini che usano l'automobile. È la nostra una popolazione che tende continuamente ad aumentare. È stata comunque una battaglia in favore del valore e della salvaguardia dell'incolumità e della vita di questi cittadini.

Con questo provvedimento si cerca di introdurre l'esonero per i bambini di età inferiore ai dieci anni i quali, in base alla legge n. 111, si venivano a trovare di fatto in una condizione molto sfavorevole, rilevata dall'applicazione pratica di questa legge; una condizione che non consentiva loro di

utilizzare le auto pubbliche che prestano servizio nei centri abitati da e per le stazioni ferroviarie e gli aeroporti. Questo provvedimento sana la situazione abbastanza critica che si era determinata.

La Commissione, d'accordo con il Governo, ha approfittato di questa occasione per proporre altri emendamenti che, così come sono stati approvati in Commissione e spero oggi in Aula, risolvono anche alcuni degli innumerevoli casi particolari e pratici che si sono rilevati nell'attuazione di un provvedimento che, al di là dei problemi di primo impatto e di naturale assuefazione, è stato accettato da tutta la popolazione dei conducenti di auto, segnando così un punto, a mio avviso, a favore della maturità e anche dell'auspicato alto senso di educazione stradale che è maturato in questi ultimi anni negli italiani.

È per queste considerazioni che, a nome del mio Gruppo, esprimo un voto favorevole a questo provvedimento (*Applausi dalla sinistra. Congratulazioni*).

BERNARDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNARDI. Signor Presidente, non sono intervenuto nella discussione generale perchè gli argomenti esposti dal collega Lotti riflettono ampliamente le posizioni di tutte le forze politiche che in Commissione hanno dato la loro adesione agli emendamenti che sono stati eletti ed illustrati in quest'Aula e che denotano un'attenzione comune; infatti, se c'è un settore in cui è stato facile rilevare una tensione esasperata e qualche volta anche deformata dalla stampa sulla legge n. 111 e sui successivi provvedimenti, è proprio quello delle cinture si sicurezza. Si tratta di provvedimenti che, tra l'altro, dimostrano quanto sia difficile legiferare in materia di comportamenti sociali in rapidissima evoluzione.

Con questo provvedimento riteniamo di avere chiarito le ambiguità presenti nei precedenti provvedimenti e di aver chiuso interstizi interpretativi o legislativi della normativa precedente, per cui riteniamo che il provvedimento al nostro esame sia abbastanza «coperto» in tutte le sue sfaccettature e che vada incontro alle esigenze dell'automobilista, anche se siamo convinti che non è soltanto con un provvedimento di carattere legislativo che si può formare una cultura automobilistica in molti nostri connazionali che ritengono la cintura di sicurezza essere quasi un attentato alla loro libertà di guida.

Volevo semplicemente fare queste considerazioni, annunciando il nostro voto favorevole su tale provvedimento, ma volevo dare anche una piccola giustificazione a un emendamento che sia il Governo che io stesso in coincidenza abbiamo riproposto; infatti, a differenza della legge n. 111, nella quale si era stabilito che le macchine immatricolate anteriormente al 1978, non predisposte per gli ancoraggi e quindi per le cinture di sicurezza, fossero esonerate, nell'ultimo provvedimento, sembra su conforme parere della Commissione affari costituzionali, era stato invece reintrodotto tale obbligo anche per queste macchine.

Nell'approvare il disegno di legge al nostro esame, abbiamo ripristinato l'esonero, ma vorrei darne una piccola giustificazione. Il totale delle vetture circolanti non dotate di ancoraggi idonei ammonta oggi a circa 500.000

macchine che sono poi in via di estinzione rispetto agli oltre 20 milioni di vetture circolanti in Italia. Si tratta di tutte le «500» anteriori al 1965, le «600», le «850», le «1100», la prima serie delle «124» e le vecchie «Campagnole» prodotte prima del 1978, anche se immatricolate successivamente.

Si è ritenuto impossibile rendere obbligatoria l'installazione delle cinture di sicurezza su macchine che tecnicamente rendono impossibile tale attacco. Allora ci auguriamo che l'altro ramo del Parlamento non ravvisi intoppi di carattere costituzionale in questo esonero che deriva semplicemente dall'impossibilità tecnica di montare le cinture di sicurezza, il che avrebbe posto come unica alternativa la rottamazione di un parco circolante che sta estinguendosi per morte naturale, ma che non poteva essere improvvisamente rottamato solo per questi motivi.

Ecco quindi che, nell'annunciare il voto favorevole del nostro Gruppo al provvedimento, puntualizzo questo aspetto che si era prestato ad una duplicità di interpretazione, dopo una prima concordanza con l'altro ramo del Parlamento.

LOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOTTI. Signor Presidente, intervengo semplicemente per annunciare il voto favorevole dei senatori comunisti, dal momento che tutti gli emendamenti approvati in Commissione e da noi sostenuti sono stati recepiti dall'Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 1989, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di esonero dall'obbligo di utilizzare sistemi di ritenuta».

È approvato.

Inserimento nell'ordine del giorno e autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1743

IANNIELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IANNIELLO. Signor Presidente, propongo una modifica dell'ordine del giorno nel senso di anticipare a questa mattina la discussione del provvedimento sui mondiali, che è prevista per oggi pomeriggio.

Chiedo contestualmente che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il medesimo disegno di legge n. 1743, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, recante interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990», già approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'8ª Commissione permanente ha terminato l'esame del disegno di legge n. 1743, di conversione del decreto-legge n. 121, relativa ai campionati mondiali di calcio, iscritto all'ordine del giorno della seduta pomeridiana di oggi.

Considerato l'andamento dei lavori del Senato, è stato proposto, ai sensi dell'articolo 56, comma 4, del Regolamento, che tale provvedimento venga invece discusso nel corso di questa seduta. È necessario che al riguardo vi sia unanimità.

Se non vi sono osservazioni, così resta stabilito e il relatore è autorizzato a riferire oralmente.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, recante interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990» (1743) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

PRESIDENTE. Passiamo pertanto alla discussione del disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, recante interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990», per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore, il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche i seguenti ordini del giorno:

«Il Senato

onde evitare che si manifestino incertezze interpretative in ordine alla norma di cui al comma 3 dell'articolo 2 ed a quella di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121,

impegna il Governo a diramare direttive volte a specificare che:

a) l'approvazione di cui al comma 3 dell'articolo 2 svolge gli effetti previsti soltanto se il consenso unanime è espresso da tutti i componenti la conferenza;

b) il subappalto può essere autorizzato solamente se l'opera da realizzare sarà stata affidata in appalto e non in concessione;

impegna il Governo ad estendere la limitazione di cui al precedente punto *b*) anche agli interventi di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 373».

9.1743.1 IL RELATORE

«Il Senato

ritiene che l'articolo 6-*bis* del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, sia norma interpretativa dell'articolo 1, lettera *l*), della legge n. 556 del 1988 e che pertanto:

a) sono nulle le deliberazioni del consiglio comunale che apportino varianti agli strumenti urbanistici sovracomunali;

b) le varianti agli strumenti urbanistici comunali sono formate nel rispetto del decreto ministeriale del 2 aprile 1968 e le opere di pubblico interesse da realizzare per gli interventi dei campionati mondiali di calcio del 1990 devono essere compatibili con le destinazioni d'uso previste negli spazi pubblici;

c) le deliberazioni adottate ancorchè ritenute legittime dagli organi di controllo divengono efficaci soltanto dopo la comunicazione del decreto di finanziamento statale di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 556 del 1988».

9.1743.2 IL RELATORE

«Il Senato,

rilevato che l'applicazione della legge alle opere necessarie per garantire i servizi pubblici essenziali per lo svolgimento dei Campionati '90 costituisce un ampio e non scindibile ambito nel quale rientrano gli interventi sulla viabilità di adduzione (quali collegamenti tra autostrade e viabilità ordinaria, terze corsie, adeguamenti) ai bacini di traffico delle città sedi dei campionati stessi, in quanto nel loro insieme componenti funzionali all'espletamento del pubblico servizio,

invita il Governo a tenerne conto nella ulteriore operatività amministrativa».

9.1743.3 IL RELATORE

* IANNIELLO, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, signor Ministro, il provvedimento sottoposto al nostro esame, per le finalità che si propone, è di estrema importanza non solo per i rilevanti interventi infrastrutturali previsti, quanto e soprattutto per l'immagine del nostro paese rispetto alla sportività di tutto il mondo. Eppure tale provvedimento ci è stato trasmesso dall'altro ramo del Parlamento a soli 20 giorni dalla sua scadenza e per giunta alla vigilia dei congressi del Partito repubblicano, del Partito socialista e del Partito radicale, la cui celebrazione ha comportato la sospensione dell'attività parlamentare per oltre dieci giorni, il che equivale alla impossibilità di introdurre eventuali modifiche migliorative, pena l'ennesima mancata conversione in legge di un decreto-legge che ha già avuto un *iter* piuttosto travagliato, in quanto si trascina, tra decadenze e reiterazioni, da circa un anno.

Il primo decreto-legge sulla materia, infatti, è il n. 299, del luglio 1988, decaduto per mancata conversione e reiterato, limitatamente al titolo secondo, con il decreto-legge n. 465 del 4 novembre 1988.

Per quanto riguarda il titolo I, concernente disposizioni relative alla realizzazione delle grandi opere infrastrutturali e alla fornitura dei servizi tecnologici, il Governo ha riproposto il decreto-legge, in data 28 gennaio 1989, n. 24, che ugualmente non è stato convertito in tempo utile.

Di qui la necessità della ripresentazione dell'attuale decreto-legge che, pur raccogliendo le osservazioni e i suggerimenti espressi nel corso del dibattito parlamentare al Senato e alla Camera, provoca ancora adesso qualche perplessità che tuttavia non può essere dissipata se non vogliamo correre il rischio di una ulteriore decadenza, con la irreversibile conseguenza, questa volta, di non avere più i tempi tecnici necessari per effettuare le opere, almeno quelle essenziali, programmate e consentire così lo svolgimento dei campionati mondiali in condizioni accettabili.

Certo, le procedure più snelle e i nuovi criteri introdotti dal provvedimento semplificano ed accorciano i tempi tradizionali, come

vedremo meglio in seguito, ma non sempre gli espedienti proposti appaiono rispettosi delle prerogative delle autonomie locali, così come non si sono potute rigorosamente valutare le implicazioni di ordine paesaggistico, storico ed archeologico che pur si è tentato di salvaguardare con gli emendamenti introdotti dalla Camera.

Nel merito il provvedimento punta alla realizzazione in tempi certi, comunque prima dell'inizio dei campionati del 1990, delle opere selezionate sulla base di proposte della amministrazione e degli enti competenti, che ne garantiscono l'esecutività, approvate dalle conferenze dei servizi, organismi appositamente istituiti dal decreto-legge, raccolti in un elenco che è allegato al provvedimento.

Il testo si compone sostanzialmente di 6 articoli. L'articolo 1 precisa che le opere da realizzare devono rispondere ai requisiti dell'immediata incidenza sull'attuazione dei mondiali del 1990, del completamento entro il 15 maggio 1990 anche per lotti funzionali ed agibili, della congruità degli investimenti rispetto agli obiettivi, del rispetto delle disposizioni relative ai vincoli ambientali, storici ed artistici.

L'articolo 2, con la creazione di uno sportello unico, nell'ambito del quale opera la conferenza dei servizi, prevede uno speciale provvedimento per l'esame e l'approvazione dei progetti.

L'articolo 3 prevede l'istituzione di una commissione di carattere amministrativo-contabile, tenuta a seguire le fasi di realizzazione degli interventi previsti e delle relative procedure di impegno e di spesa delle disponibilità finanziarie, predisponendo relazioni semestrali per il Parlamento.

L'articolo 4 disciplina l'affidamento dell'esecuzione delle opere sulla base di quanto disposto dalle direttive comunitarie e si richiama alla normativa antimafia. Si introduce, altresì, il principio della penalità al fine di stabilire una responsabilità per il rispetto dei tempi di realizzazione.

L'articolo 5 disciplina la dinamica degli interventi finanziari.

L'articolo 6 prevede, tra l'altro, che le fasi preliminari per l'ammissione al prestito della Cassa depositi e prestiti si svolgano entro e non oltre il 30 giugno 1989.

Si sottolinea poi l'importante significato che assume il nuovo testo del Governo, con la previsione dell'elenco allegato, attraverso il quale si recepiscono alcune indicazioni della Commissione, in merito alla realizzazione di opere ritenute utili e dal quale sono stati esclusi interventi che non hanno superato il vaglio della conferenza dei servizi.

All'originario testo del Governo sono state introdotte dalla Camera, su proposta della Commissione ambiente, alcune modifiche che si ricollegano all'opportunità di inserire ulteriori procedure e previsioni di interventi utili alla riqualificazione delle aree dei bacini delle città che ospiteranno i mondiali di calcio. Si è inteso altresì prevedere ulteriori possibilità di intervento mediante l'utilizzo di una parte della massa dei residui per la realizzazione di programmi già definiti da leggi in vigore e delle risorse autonome di enti e soggetti interessati al settore. Ormai da troppo tempo si verifica che l'attuazione dei programmi di investimenti varati dal Parlamento viene rinviata nel tempo a causa delle operazioni di rimodulazione effettuate dalle successive leggi finanziarie. Ciò, come è noto, dipende dalle peculiari caratteristiche degli investimenti infrastrutturali che sono preceduti da una

lunga e complessa procedura la quale inevitabilmente conduce alla formazione dei residui passivi.

Questo è in breve il contenuto del testo al nostro esame. Desidero tuttavia sottoporre all'attenzione dei colleghi alcune riflessioni. La fase finale dei campionati di calcio del 1990 costituisce, come ho accennato prima, una grande occasione di rilevante interesse turistico, economico e sociale, prima ancora di essere il più grande avvenimento sportivo internazionale. I dati di previsione sul fenomeno forniti dal Governo segnalano infatti un'affluenza turistica che supera il 40 per cento della presenza media del periodo interessato. Oltre alle testate mondiali e alle televisioni internazionali, si prevedono l'afflusso di 8.000 giornalisti e oltre un miliardo di telespettatori (ovviamente per l'intero periodo della durata dei mondiali), i quali avranno sotto gli occhi l'immagine del nostro paese. Questi dati, se da un lato non devono indurci a ricercare soluzioni frettolose e rabberciate, dall'altro devono far sì che non si pretenda di rimodellare secondo i canoni del perfezionismo il volto del nostro paese che, pur tra mille difetti, presenta tuttavia alcuni pregi naturali di inestimabile valore per l'enorme patrimonio di bellezze naturali e climatiche, paesistiche, ambientali, archeologiche, monumentali, nonchè storiche ed artistiche. Questa è, onorevoli colleghi, signor Presidente, l'immagine spontanea del nostro paese, che non ha bisogno di ammantarsi di modernità per offrire una facciata più accettabile. A noi incombe solo l'obbligo di sfruttare l'occasione per migliorare, con il rispetto di obiettivi vincoli temporali e tecnici – come ha ribadito il ministro Carraro in Commissione e presso la Camera dei deputati – il sistema del trasporto ferroviario e autostradale, per sistemare nei limiti del possibile i collegamenti aeroportuali e con gli stadi, per adeguare i punti di interscambio della mobilità: le metropolitane, i parcheggi, le strade urbane e persino qualche sistemazione del verde. Si potranno effettivamente realizzare tutte le opere programmate, di cui all'elenco, entro la scadenza del 15 maggio 1990, senza provocare catastrofi, come è stato detto all'altro ramo del Parlamento, nè sconvolgere l'esistente? Onorevoli colleghi, lo constateremo al termine prefissato. Certamente sono state prefigurate e progettate tutte le misure cautelative necessarie, soprattutto dopo le modifiche migliorative introdotte dall'altro ramo del Parlamento rispetto al testo originario del Governo.

Le opere previste sono già in stato avanzato di attuazione, non solo perchè facenti parte di programmi approvati e che comunque sarebbero stati realizzati dai competenti organi istituzionali locali o centrali – sia pure con tempi diversi – ma anche perchè la decretazione d'urgenza, più volte reiterata, ha prodotto i suoi effetti durante i termini costituzionali per la conversione in legge, a prescindere dalle successive decadenze.

Mi auguro, come ha fatto il collega Manfredi presso l'altro ramo del Parlamento, che tutte le iniziative previste ed annesse al presente decreto possano essere interamente attuate nei tempi progettati. Comunque, realisticamente parlando, dobbiamo mettere in conto fin da adesso il fatto che la cifra globale stanziata dal provvedimento può subire delle riduzioni per le inevitabili difficoltà che si potranno presentare.

LIBERTINI. Allora perchè la stanziate? Perchè stanziate una somma che sapete di non poter spendere?

IANNIELLO, *relatore*. Comunque, gli stanziamenti differenziati saranno tutti recuperati e restituiti agli investimenti ordinari cui erano precedentemente destinati.

È vero che, per un verso, si sono enfatizzate le proposte dei progetti presentati e abbondantemente setacciati dalla conferenza dei servizi, ma, per altro verso, si sono creati allarmismi un po' gonfiati per lo sconvolgimento che potrebbe subire l'ambiente o per le «violenze» introdotte nella normativa vigente sia nel nostro paese sia nella Comunità europea. È stata perfino invocata la modifica dell'intera materia concernente gli appalti in generale: cosa che giudichiamo estremamente giusta ed apprezzabile proprio al fine di eliminare abusi, soprusi e corruzioni, ma non riteniamo appropriata la sede di questo decreto-legge, date la specificità e la limitatezza delle sue finalità e delle aree geografiche interessate (sono interessate appena 12 città).

Concludo il mio intervento rivolgendo l'invito ai colleghi ad approvare il testo del provvedimento così come ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati, non tanto e non solo per la brevità dei tempi di cui disponiamo, quanto e soprattutto per assolvere dignitosamente l'impegno che abbiamo assunto di fronte all'intera comunità sportiva internazionale.

Signor Presidente, queste sono – come lei mi ha invitato ad esporre – le note illustrative del provvedimento sottoposto al nostro esame. Durante l'esame in Commissione è stato rilevato che nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati vi sono alcune imperfezioni ed incongruenze che sinceramente potrebbero creare o suscitare perplessità nel momento in cui si applicano le norme stesse. Per questo motivo, su proposta del senatore Visconti, la Commissione (e quindi il relatore perchè, in base alla procedura, è lui a doverle presentare) si è fatta carico di formulare alcune note interpretative con ordini del giorno che sottoponiamo prima all'accettazione del Governo poi all'approvazione del Senato affinchè costituiscano il metro al quale devono riferirsi sia la Conferenza dei servizi che le amministrazioni nell'interpretare e applicare il testo che oggi ci accingiamo a varare.

Il primo impegna il Governo a diramare direttive volte a specificare che l'approvazione di cui al comma 3 dell'articolo 2 svolge gli effetti previsti soltanto se il consenso unanime è espresso da tutti i componenti la conferenza e non dai partecipanti solamente, visto che i componenti la conferenza rappresentano ognuno una delle branche dell'amministrazione che avrebbe dovuto comunque esprimere il parere sui provvedimenti stessi. Mi è sembrato giusto accogliere questo suggerimento (se lo vogliamo chiamare così) avanzato dal collega Visconti ieri, oltre a quanto riguarda la maggiore limitazione possibile del subappalto, nonchè gli interventi di cui alla legge n. 373.

Il secondo si riferisce essenzialmente all'articolo 6-*bis*, introdotto dall'altro ramo del Parlamento. Anche in questo caso si dettano norme interpretative sulle disposizioni che ci accingiamo a varare. Mi astengo dall'elencare tutti e tre i punti; sinceramente condivido queste proposte, anch'esse provenienti dal collega Visconti, come ho già dichiarato personalmente in Commissione. Peccato che non si siano potute introdurre come emendamenti al testo in esame, sempre a causa della strozzatura dei tempi di cui disponiamo.

Il terzo ordine del giorno, che viene sollecitato anche dal Governo, riguarda alcuni inceppi o incertezze nell'interpretazione amministrativa delle conseguenze di questo provvedimento, che si sono riscontrati nelle

sedute già in corso della conferenza stessa e di cui il Parlamento si è fatto carico sollecitandomi ad invitare in questa sede il Governo a tener conto della ulteriore operatività amministrativa di questo provvedimento e delle interpretazioni che sono state date dalla Commissione stessa.

Questi tre ordini del giorno – come ho detto – servono solamente a fare un po' di chiarezza in queste norme che non hanno potuto essere modificate per la ristrettezza dei tempi. Aggiungo che i pareri delle Commissioni sul provvedimento sono tutti favorevoli, anche se alcuni sollecitano proprio quelle interpretazioni che abbiamo cercato di raccogliere negli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Libertini. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Onorevole Presidente, il decreto che discutiamo è esemplare dimostrazione di incapacità di governo e di confusione; lo è nella sua storia e nei suoi contenuti. Come i colleghi ricorderanno, il primo decreto (lo diceva, del resto, il relatore) fu emanato alla fine dell'estate scorsa e prevedeva un insieme di opere per 6.000 miliardi al fine di potenziare i collegamenti viari e ferroviari e le infrastrutture in rapporto ai campionati del mondo di calcio.

Presidenza del vice presidente LAMA

(*Segue* LIBERTINI). Come tutti i colleghi sanno, il Governo italiano, dal 1985 almeno...

CARRARO, *ministro del turismo e dello spettacolo*. Dal maggio 1984.

LIBERTINI. Lei mi dà una mano *ad adiuvandum*. Quindi almeno dal maggio 1984 (ma si poteva supporre perfino da prima) il Governo italiano sapeva che si sarebbero svolti i campionati mondiali di calcio nel 1990. Pertanto, se il Governo avesse avuto quelle capacità che spesso si sentono vantare in televisione e che ci sono solo in televisione, avrebbe dal 1984 predisposto dei provvedimenti regolari, normali, che avrebbero dovuto, in sostanza, inserire alcuni interventi di potenziamento delle infrastrutture nell'ambito dei programmi generali di potenziamento delle infrastrutture viarie, ferroviarie, intermodali e di trasporto urbano in vista della scadenza del 1990 per i suoi rilevanti effetti turistici, economici e così via.

Il Governo poteva predisporre un disegno di legge normale, poteva farla approvare con un *iter* normalissimo, con un po' di anticipo, poteva essere sicuro che le opere sarebbero state terminate e poteva realizzare opere coerenti con i piani regolatori e di sviluppo delle città. Così si fa in un paese civile.

Invece il Governo ha aspettato la fine dell'estate del 1988 per inventare un decreto che è stato condannato dalla gran parte della società italiana, tant'è vero che la Commissione lavori pubblici ed ambiente della Camera in prima lettura lo ha sostanzialmente bocciato proponendo un nuovo testo. In

realtà, questo decreto, costruito in ragione di un'emergenza voluta dal Governo con le sue inadempienze, consisteva nell'usare tale emergenza come un grimaldello per far saltare tutte le normative che difendono il territorio, l'ambiente, la trasparenza degli appalti.

Era il decreto – come fu detto – fatto da un comitato di affari, fatto con la fotografia. Con esso la Presidenza del Consiglio poteva assegnare a gruppi che si conoscono appalti per 6.000 miliardi per opere che in gran parte non sarebbero state terminate nel 1990, che non c'entravano niente con i campionati mondiali di calcio (furono riportati esempi preclari), ma che appunto potevano essere poste in essere in deroga a tutte le normative vigenti e perfino in contraddizione con le normative della Comunità economica europea.

Questo decreto era così sfacciato che il Governo non riuscì a farlo convertire; come ho detto, la Commissione lavori pubblici ed ambiente della Camera sostanzialmente lo bocciò perchè propose un testo alternativo. A questo punto vi fu uno strano braccio di ferro tra il presidente del Consiglio De Mita ed il Parlamento perchè il Presidente del Consiglio fece una dichiarazione isterica in base alla quale sostanzialmente si diceva che il Parlamento doveva «ingoiare» il vecchio decreto o non ci sarebbe stato nessun decreto. Questa minaccia è caduta largamente nel vuoto perchè ormai tutti si rendono conto che nei pochi mesi che mancano ai campionati mondiali di calcio ben poche opere possono essere realizzate. La questione si è trascinata penosamente per alcuni mesi e poi il Governo finalmente ha partorito il secondo decreto, quello che discutiamo adesso.

Esso certamente è migliore di quello, osceno, che cadde. Sono stati introdotti correttivi di vario tipo; tuttavia è un decreto assolutamente insoddisfacente e, per molti aspetti, francamente sbagliato.

I miglioramenti introdotti, a mio avviso, sono due. In primo luogo si è più che dimezzata la cifra, tenendo conto del fatto che realisticamente – come dirò tra poco – neppure quella potrà essere spesa. In secondo luogo, è stato introdotto uno strumento che noi abbiamo sempre richiesto e che, tra l'altro, lo stesso ministro Carraro ci riferiva dopo l'emanazione del decreto aver funzionato bene, confermando le nostre previsioni. La conferenza dei servizi, il luogo dei commissari, è un strada positiva da percorere e intendiamo riprodurre ed estendere tale norma.

Ma, premesso che questo decreto è meno grave del primo perchè la somma per le opere che si prevede di realizzare è minore, con un elenco più realistico (non realistico) e perchè sono state introdotte normative migliori, evitando alcuni degli abusi e degli eccessi gravi che erano contenuti nel primo decreto, anche qui rimangono aspetti gravi e negativi. Ne voglio ricordare rapidamente tre. Innanzitutto, voi continuate a percorrere la strada della trattativa privata. Voglio ricordare che essa è ormai in deroga alle normative CEE. Non è affatto vero che, se si vuole fare presto, si deve ricorrere alla trattativa privata; esiste semmai la procedura ristretta, che consente di raggiungere un obiettivo di rapidità senza dar luogo agli illeciti che sono nascosti dietro la trattativa privata. Ma dirò di più. State attenti perchè la trattativa privata, nell'equilibrio delle forze economiche, rischia anche di non far partire nessuna opera. Guardate il caso di Milano e di Torino. Per il metrò leggero a Milano e per il cosiddetto «sottopasso» a Torino (il quale ultimo era una deformazione oscena di un progetto razionale fatto su misura) si è proceduto con trattativa privata in un caso con la Fiat e

nell'altro con l'Ansaldo. Poichè l'equilibrio delle forze nel campo dei costruttori non consente queste scelte, il risultato è che, sotto la pressione degli interventi contrastanti, sono poi saltate entrambe le trattative private, per cui non si farà alcuna opera. Colgo l'occasione per dirlo in questa sede, anche per le occasioni future: la strada della trattativa privata non solo viola le norme dello Stato italiano, le norme del vivere civile e le norme della CEE, ma inoltre è una strada che conduce a non realizzare le opere perchè scatena delle guerre che conducono fatalmente allo stallo. Questo decreto riproduce queste velleità, e noi questo lo consideriamo un elemento gravemente negativo.

In secondo luogo, il relatore proprio adesso, molto imbarazzato, ha presentato ordini del giorno, che sono nati dal nostro Gruppo; però voi sapete che gli ordini del giorno non correggono le leggi. Il relatore presenta questi ordini del giorno perchè è cosciente del fatto che nella legge sono contenute cose assurde. È una legge che per fortuna noi non voteremo ma che lei, onorevole relatore, sarà purtroppo costretto a votare. In realtà, si dà la possibilità, ad esempio, con un voto del Consiglio comunale, di modificare persino strumenti urbanistici sovracomunali: un orrore, una cosa che non sta nè in cielo nè in terra!

È ovvio che l'ordine del giorno lo abbiamo presentato anche noi, ma c'è da dire che assisteremo in questa occasione alla stessa commedia cui assistemmo in occasione della questione della tassazione delle rendite vitalizie degli ex parlamentari, occasione in cui il Senato votò un decreto e contemporaneamente, con un ordine del giorno, invitò il Governo a modificarlo. Oramai questa diventa una prassi; non si capisce più quale sia la funzione del Parlamento. È stato stravolto tutto: stravolta l'urbanistica, stravolta la programmazione del territorio, stravolta la funzione del Parlamento! Questo è quindi un altro punto molto grave e negativo.

Il terzo punto grave e negativo (lo ricordava anche in questa sede lo stesso relatore, perchè dalla sua relazione si poteva tranquillamente far derivare un voto contrario; infatti egli onestamente ha messo in luce una serie di questioni) è che qui vi è uno stanziamento di circa 3.000 miliardi, ma tutti, anche i Ministri in Commissione, hanno riconosciuto che difficilmente questi soldi verranno spesi. Addirittura, alla fine del testo della legge vi è un articolo in cui si prevede il recupero di fondi che non saranno spesi. Il relatore ci ha infatti annunciato che non saranno spesi! Quindi, noi ci troviamo a votare un decreto per opere urgenti che si sa già che non si potranno fare; questo decreto però dovrebbe servire a fornire poi un serbatoio in cui inserire i soldi che non si riusciranno a spendere. È questa una strada totalmente assurda e aberrante! Tra l'altro, questi fondi sono stati tolti da stanziamenti precedenti (per cui non sono fondi nuovi), molte volte con scelte distorte. Inoltre, considerando solo il comparto dei trasporti, il complesso del decreto-legge va nella direzione opposta a quella indicata dal piano generale dei trasporti. Si era detto che occorreva riequilibrare il sistema di traffico dalla strada verso la ferrovia ed il mare e dal trasporto privato verso il trasporto pubblico, ed invece questo decreto, sulla base di queste logiche correnti, effettua semmai l'operazione di segno opposto aumentando ancor più il traffico viario.

È quindi un decreto che non ha nè capo nè coda. È il segno della impreparazione, dell'incapacità di prevedere, di programmare e di governare, nonchè il segno della soggezione del Governo a ben precisi comitati di affari.

Per tutti questi motivi, onorevoli colleghi, ci dispiace tanto che colleghi che stimiamo siano costretti a votare, certamente contro coscienza, questo provvedimento, e siamo felici di essere all'opposizione in questa circostanza e quindi liberi di dire ad alta voce il nostro no ad un parto obbrobrioso. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

* IANNIELLO, *relatore*. Signor Presidente, ritengo sia mio dovere fare una brevissima dichiarazione, non tanto in replica a quanto detto dal senatore Libertini – peraltro già ampiamente preannunciato in Commissione e replicato nella giornata di ieri dal collega Visconti – ma soprattutto perchè, come ho avuto modo di precisare in quella sede, ci troviamo di fronte ad un grande dilemma, ovvero se modificare questo provvedimento, cosa che equivale a farlo decadere per cercare di perfezionare, migliorare e rettificare alcune enormità che pur sono in esso contenute e che noi stessi abbiamo obiettivamente sottolineato. Ieri io stesso in un *pourparler* in Commissione, prima ancora che voi sollevaste una serie di dinieghi, ho premesso e aggiunto che anche io ne avevo scovato degli altri, compresa l'assoluta inesistenza di ogni intervento per quanto riguarda l'area della regione dalla quale provengo, e cioè Napoli. Infatti, sono indicate alcune evanescenze di interventi che non si faranno ma che non sono neanche definite almeno per illudere la gente! Io ho definito gli interventi del'area napoletana «aria fritta» come si dice in un modo molto in voga in questo periodo!

Insieme abbiamo riconosciuto però che è un po' difficile scegliere la prima strada, cioè quella di migliorare il provvedimento, oppure non farne niente, perchè, a parte la crisi di Governo tuttora in atto, reiterarlo quando si può reiterare e affrontarlo quando il Parlamento potrà affrontarlo significa veramente non fare neppure le cose essenziali, cioè quelle che realisticamente si potrebbero realizzare.

Devo dare pubblicamente atto anche ai colleghi dell'opposizione di aver dimostrato un senso di responsabilità e di equilibrio rispetto a questo provvedimento, pur ribadendo le posizioni che hanno qui ripetuto in Aula, che oltretutto sono posizioni in gran parte ampiamente motivate.

Da tutto ciò sono scaturiti gli ordini del giorno che ieri insieme abbiamo «inventato», come unico strumento al quale aggrapparci; e questo per non parlare di alcune brutture. Ad esempio, c'è il contenuto del comma 3 dell'articolo 6-*bis*, come dicemmo ieri anche al ministro Carraro. Infatti in quel testo si afferma che per le opere già progettate e per le quali sono già state date autorizzazioni, se i comuni non ottengono i finanziamenti aggiuntivi da parte dello Stato non potranno mai più realizzarle, neanche se le vogliono porre in essere in proprio. Quindi, arriviamo a questi assurdi: interferire nelle autonomie dell'ente locale che ha progettato e previsto opere che poi non può realizzare per il semplice fatto che non ha avuto il contributo. Se i cittadini vogliono fare una colletta e portare quindi i soldi al comune, potremmo arrivare ad un assurdo!

D'altra parte, insieme abbiamo convenuto – tutte le parti politiche presenti ieri in sede di Commissione – che era opportuno varare questo provvedimento pur – se volete – con una stretta al cuore e ripiegare poi su ordini del giorno interpretativi con i quali fornire almeno una indicazione al

Governo. E io vorrei che non solo fossero accettati – come mi auguro – dall'Esecutivo, ma vorrei che anche dopo l'accettazione – se possibile proceduralmente, signor Presidente – essi venissero votati dal Senato, perchè vorrei che almeno per questo ramo del Parlamento nei confronti del Governo e delle amministrazioni che saranno chiamate materialmente ad operare cioè costituisse un vincolo almeno morale se non giuridico, dal momento che giuridico non può esserlo perchè non abbiamo potuto introdurre le modificazioni necessarie a questo testo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro del turismo e dello spettacolo.

CARRARO, *ministro del turismo e dello spettacolo*. Signor Presidente, signori senatori, vorrei ringraziare il relatore e i membri del Senato, soprattutto della Commissione, che hanno in tempi estremamente rapidi esaminato questo provvedimento. Io non discuto il fatto che, essendo stati i campionati del mondo assegnati all'Italia già nel maggio 1984, certamente la presentazione di questo decreto nel 1988 rappresenti oggettivamente un ritardo. Francamente però, se si vanno a vedere quali sono le competenze statali nelle varie materie, mi sembra forse un po' ingeneroso accusare solo il Governo di ritardi in questa vicenda. Credo che il Governo certamente qualche ritardo lo ha registrato, ma non credo che lo si possa considerare da solo su questo piano. Credo che gli stessi enti locali forse abbiano in un primo tempo sottovalutato la rilevanza dell'avvenimento.

D'altra parte mi sembra che quello che sta avvenendo proprio oggi a Barcellona in occasione di una partita internazionale importante, ma di *club* e certamente di minore importanza rispetto al campionato del mondo, dimostri che quanto il Governo ha sostenuto a partire dalla fine del 1987, cioè la necessità di dotare il paese di servizi migliori in previsione di una massiccia affluenza di persone tra il giugno e il luglio 1990, non fosse, come da parte di taluno allora si disse, una previsione azzardata, ma fosse una previsione prudente. Non solo l'andamento dei campionati del mondo del 1982 in Spagna (che è un paese abbastanza omologo al nostro sia per passione del gioco del calcio, sia come movimento turistico), ma proprio quello che sta succedendo a Barcellona in questi giorni mi sembra che dimostri che queste previsioni fossero valide. Pertanto pensare a trovare il modo di stabilire delle procedure per consentire di recuperare, seppure in parte, questo ritardo è una cosa da farsi.

Desidero ringraziare le forze politiche per l'attenzione che a questo provvedimento hanno posto da un certo momento in qua. Il senatore Libertini ha dato una versione per la verità non completamente obiettiva delle vicende che sono accadute dal luglio 1988 ad oggi, ma è vero che il contributo delle forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione, è stato importante per arrivare al provvedimento che oggi viene esaminato e che ha trovato – voglio dirlo – sostegno da parte della Camera dei deputati con discussioni vivaci e con il Governo che ha accolto anche suggerimenti provenienti dalla opposizione.

Per quanto riguarda il discorso delle opere che saranno o meno realizzate, desidero sottolineare che quello che è stato definito qui come una specie di illusione nell'idea del Governo non è tale. Infatti noi abbiamo predisposto un elenco di opere, che rappresenta il massimo delle opere che

si possono realizzare, per le quali sono state identificate le coperture, lasciando poi alle conferenze di servizi la responsabilità di stabilire sia la fattibilità di queste opere in ordine alla necessità e urgenza delle opere stesse, sia la possibilità di terminare queste opere entro il 15 maggio 1990, sia poi in ordine alla responsabilità delle gestioni delle opere stesse. Se da una parte questo riconosce la legittima autonomia dell'ente locale, posto che le conferenze dei servizi sono presiedute dai sindaci delle città, e se nello stesso tempo prevede che, essendoci il tavolo unico, non vi siano ritardi nel dare i permessi e le autorizzazioni, ma che nessun permesso ed autorizzazione prevista dalla legge possa saltare (tanto è vero che, perchè le opere si possano realizzare, è necessaria la unanimità delle conferenze dei servizi); questa procedura, che sembra essere garantista, probabilmente condiziona l'esecuzione di certe opere all'efficienza delle amministrazioni locali che purtroppo in questo periodo, in alcuni casi, sono in crisi o si trovano in una situazione conflittuale.

Spero che il Senato possa approvare questo provvedimento, nella consapevolezza che in alcuni casi le opere necessarie saranno fatte, in altri forse no, ma anche con la tranquillità che non saranno fatte opere che possano trovare dissenso da parte di qualcuno, perchè certamente questo stesso dissenso è in grado di bloccare tali opere. Ciò significa, forse, che si faranno meno opere di quelle che sarebbero state necessarie, ma non si faranno opere inutili e non si faranno opere in grado di alterare l'equilibrio urbanistico delle città.

È vero quel che è stato detto, e cioè che i fondi non utilizzati saranno poi destinati ad altre iniziative, ma questo mi sembra un fatto positivo, perchè si evita così di bloccare fondi per opere che poi non saranno eseguite. Non è vero, invece, che si siano ad esempio presi soldi delle ferrovie per costruire strade, perchè si è attinto per le varie opere sempre dai vari capitoli di pertinenza.

Il Governo dichiara fin da ora di accettare gli ordini del giorno...

SANESI. Vorrei vedere!

CARRARO, *ministro del turismo e dello spettacolo*. ...e di assumere l'impegno di farsi parte diligente presso le amministrazioni competenti perchè la lettera e lo spirito di questi ordini del giorno siano recepiti. (*Interruzione del senatore Sanesi*). Desidero fare una ultimissima osservazione. Vi sono molti emendamenti che riguardano l'elenco delle opere: mi auguro che il Senato respinga tali emendamenti, perchè – ciò è stato detto anche nella discussione alla Camera, accettato dalla maggioranza e da una gran parte della opposizione, che su questi emendamenti si è astenuta – se il Parlamento per quanto riguarda le opere, che come ho detto prima vanno esaminate dalla conferenza dei servizi (ed il Governo nell'elenco delle opere non ha fatto altro che inserire quelle segnalategli dagli enti locali, per cui la responsabilità del Governo sui lavori che si faranno è relativa) dicesse di no a due opere, ciò significherebbe che implicitamente dice di sì alle altre. Pertanto in realtà si violerebbe lo spirito della legge, che è quello di demandare, attraverso la conferenza dei servizi, la responsabilità ai vari organi locali di decidere in via definitiva su queste stesse opere e di gestirne l'esecuzione.

Per questo motivo, come ho già detto, mi auguro che il Senato voglia respingere gli emendamenti, così come ha fatto la Camera, per evitare quella che apparirebbe una interferenza sulle autonomie, che, viceversa, seppure dopo un certo travaglio, il decreto mi sembra aver salvaguadato *in toto*.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, devo chiedere al relatore se insiste per la votazione dei tre ordini del giorno da lui presentati, che il Governo ha dichiarato di accogliere.

IANNIELLO, *relatore*. Signor Presidente, come ho dichiarato prima, desidero che anche dopo l'accettazione del Governo, che ringrazio, gli ordini del giorno vengano sottoposti ugualmente alla votazione dell'Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 3.

VISCONTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCONTI. Signor Presidente, il Gruppo comunista si astiene su questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 3, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121, recante interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 gennaio 1989, n. 24.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di approvazione del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121.

All'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La conferenza, anche nelle more dell'esercizio della funzione di controllo sugli atti da parte dei competenti comitati regionali, valuta i progetti esecutivi, che debbono essere corredati da una relazione tecnica che dichiari la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 1, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali, e si esprime su di essi entro quindici giorni dalla convocazione, apportando, ove occorrano, le opportune modifiche senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni per quanto concerne gli interventi dell'ente locale. La conferenza verifica altresì il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche».

All'articolo 4:

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Limitatamente alle sole opere da realizzare per gli interventi dei campionati mondiali di calcio del 1990, la stazione appaltante, prima di autorizzare il subappalto, deve accertare che l'impresa subappaltatrice sia iscritta all'Albo nazionale dei costruttori per importi e categorie adeguati ai lavori da realizzare in subappalto e sia in regola con le disposizioni di cui alla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni. Il subappalto totale dell'opera è vietato. La progettazione esecutiva, nonchè quella che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non risulti ancora ultimata, dovrà contenere, per singole fasi esecutive, anche i piani per la sicurezza fisica dei lavoratori, che devono essere realizzati direttamente dalle imprese aggiudicatarie. Tali piani costituiscono parte integrante del capitolato d'appalto e sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive e di controllo nei cantieri. In presenza di affidamento di lavori in subappalto l'impresa aggiudicataria deve praticare gli stessi prezzi unitari pattuiti nel capitolato di appalto con un ribasso non superiore al 10 per cento»;

al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono autorizzati, con deliberazione di opere relative a linee metropolitane, interventi per tecnologie, impianti ed attrezzature finalizzati a garantire la sicurezza di esercizio delle linee metropolitane esistenti»;

al comma 5, dopo le parole: «sulla base di», *sono aggiunte le seguenti:* «piani finanziari e»; *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo*: «Le opere possono essere eseguite anche in pendenza della formalizzazione dei relativi atti convenzionali ed anche in deroga alle convenzioni vigenti»;

sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«5-*bis*. Interventi di competenza dell'ANAS su viabilità interconnessa con gli itinerari autostradali di collegamento delle aree di svolgimento dei campionati mondiali o riferiti a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 1, possono essere affidati ai soggetti concessionari dei relativi itinerari, sulla base di apposite convenzioni che prevedano, tra l'altro, l'obbligo della manutenzione per un periodo non inferiore a cinque anni.

5-*ter*. Gli interventi che interessano il settore aeroportuale possono essere affidati in regime di concessione agli enti o società concessionari sulla

base di apposite convenzioni, ove occorra anche integrative di quelle vigenti».

All'articolo 5:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il contributo ordinario all'ANAS è aumentato per gli anni 1989-1991 di lire 697 miliardi, in ragione di lire 87 miliardi per l'anno 1989, lire 389 miliardi e 500 milioni per il 1990 e lire 220 miliardi e 500 milioni per il 1991. Una quota di lire 460 miliardi per il biennio 1989-1990, in ragione di lire 87 miliardi per l'anno 1989 e di lire 373 miliardi per l'anno 1990, è destinata alla realizzazione degli interventi da individuarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici per le finalità di cui al precedente articolo 1. Una quota di lire 237 miliardi, in ragione di lire 16 miliardi e 500 milioni per il 1990 e di lire 220 miliardi e 500 milioni per il 1991, è riservata ad interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria migliorativa finalizzata ad esigenze di sicurezza e fluidità del traffico limitatamente agli itinerari di collegamento e servizio delle aree interessate dalle finalità del presente decreto. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 utilizzando l'accantonamento "Piano decennale di grande viabilità ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria". Per gli interventi di cui all'allegato elenco, l'Azienda nazionale autonoma delle strade è altresì autorizzata ad utilizzare una quota fino a lire 240 miliardi dei residui relativi al capitolo 751 del bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade»;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. In relazione alle maggiori esigenze della circolazione, della sicurezza e alle emergenze in atto in connessione con le finalità del presente decreto, l'ANAS è tenuta a dare assoluta priorità per lotti funzionali alle ultimazioni relative agli interventi già programmati sugli itinerari di afflusso e servizio alle sedi di svolgimento dei campionati mondiali, realizzabili nei limiti dei residui di stanziamento esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dedotta la quota prevista al comma 1. La realizzazione degli altri interventi già programmati in attuazione delle disposizioni vigenti, nonchè degli eventuali completamenti sui predetti itinerari, avviene secondo le disponibilità ordinarie del bilancio dell'ANAS. I programmi debbono essere comunicati alle competenti Commissioni parlamentari»;

al comma 3, le parole: «790 miliardi» *e*: «90 miliardi» *sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti*: «900 miliardi» *e*: «100 miliardi»;

al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: «e per un importo non superiore a lire 72 miliardi alla società a totale partecipazione pubblica SATTI di Torino, per interventi sulla ferrovia Torino-Ceres».

All'articolo 6, al comma 2, le parole da: «realizzazione» *fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti:* «ultimazione per itinerario di

interventi previsti dal piano decennale di grande viabilità e ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria».

Dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:

«Art. 6-*bis*. – 1. La deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ai fini della dichiarazione di compatibilità di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *l*), del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, può incidere solamente sulle prescrizioni dello strumento urbanistico comunale.

2. Le deliberazioni che comportino deroga o violazione dei vincoli posti da autorità sovracomunali, anche se recepite dallo strumento urbanistico, sono nulle.

3. Le opere progettate per le quali vi sia stata l'approvazione del consiglio comunale potranno essere realizzate soltanto se otterranno i contributi di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556.

4. In caso di mancato finanziamento pubblico non hanno efficacia le eventuali varianti agli strumenti urbanistici conseguenti all'applicazione del quarto comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1».

Nell'elenco allegato, alla voce: Area di Torino – Opere dell'ente locale:

al n. 9), sono aggiunte, in fine, le parole: «(tronco metropolitano Torino Dora – nuovo stadio – aeroporto di Caselle)»;

dopo il n. 9) è aggiunto il seguente:

«9-*bis*) linea tranviaria protetta n. 9 (Torino esposizione – nuovo stadio)».

Nell'elenco allegato, alla voce: Area di Milano – Opere dell'ente locale, al n. 10), sono aggiunte, in fine, le parole: «Stadio di S. Siro».

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire. Passiamo all'esame degli emendamenti.

Ricordo che il testo del decreto-legge, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano all'esecuzione delle opere pubbliche, di cui all'allegato elenco, direttamente connesse allo svolgimento dei campionati mondiali di calcio del 1990.

2. Le opere di cui al comma 1 debbono rispondere ai seguenti requisiti:

a) immediata incidenza sull'effettuazione delle manifestazioni, con particolare riferimento all'afflusso e mobilità del pubblico negli stadi e nei centri urbani interessati e con caratteri di non provvisorietà;

b) realizzabilità entro il 15 maggio del 1990, anche per lotti funzionali e agibili qualora si tratti di opere con oneri a carico del bilancio dello Stato, ovvero di competenza dello Stato;

c) congruità dell'investimento rispetto all'obiettivo;

d) rispetto delle disposizioni relative ai vincoli ambientali, storici ed artistici.

3. Le opere di cui all'elenco allegato al presente decreto sono dichiarate di preminente interesse nazionale, di pubblica utilità e di somma urgenza.

4. Le procedure disciplinate dal presente decreto si applicano altresì, su richiesta delle amministrazioni e degli enti competenti, previa approvazione della relativa conferenza di servizi di cui all'articolo 2, alle opere necessarie per garantire la fornitura di servizi pubblici essenziali aventi i requisiti di cui al comma 2.

5. Le procedure disciplinate dal presente decreto si applicano altresì alle opere connesse e funzionali agli obiettivi della legge 23 agosto 1988, n. 373, per le quali il termine di realizzabilità è fissato al 27 febbraio 1992. La realizzazione di tali opere può essere eseguita per lotti funzionali e non deve intralciare lo svolgimento delle manifestazioni dei campionati mondiali di calcio del 1990.

Articolo 2.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega il Ministro competente, convoca, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una conferenza cui partecipano tutti i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti comunque tenuti ad adottare atti d'intesa, nonchè a rilasciare pareri, autorizzazioni, approvazioni, nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Per le opere degli enti locali la conferenza è convocata dal sindaco del comune interessato; ad essa partecipano i soggetti suindicati.

2. La conferenza, anche nelle more dell'esercizio della funzione di controllo sugli atti da parte dei competenti comitati regionali, valuta i progetti esecutivi, che debbono essere corredati da una relazione tecnica che dichiari la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 1, nel rispetto delle disposizioni relative ai vincoli archeologici, ambientali, storici, artistici e territoriali, e si esprime su di essi entro quindici giorni dalla convocazione, apportando, ove occorrano, le opportune modifiche senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni per quanto concerne gli interventi dell'ente locale. La conferenza verifica altresì il rispetto delle normative concernenti l'abolizione delle barriere architettoniche.

3. L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali. Essa comporta, per quanto occorra, variazione anche integrativa agli strumenti urbanistici ed ai piani territoriali, ivi compresi i piani regolatori aeroportuali, senza necessità di ulteriori adempimenti.

Articolo 3.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina una commissione formata da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, aventi particolari esperienze nel settore amministrativo-contabile, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Essa opera presso l'Ufficio del Ministro per i problemi delle aree urbane. Per l'espletamento dei suoi compiti, la commissione si avvale di una apposita segreteria tecnica, per il cui funzionamento viene utilizzato personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nel numero massimo di cinque unità. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. La commissione, che dura in carica fino al 31 ottobre 1990, predispone relazioni semestrali sull'andamento dei lavori ed una relazione conclusiva, che sono presentate dal Governo al Parlamento.

3. Gli enti e le amministrazioni che eseguono le opere e gli interventi contemplati nel presente decreto hanno l'obbligo di inviare alla commissione gli elementi dalla medesima richiesti.

Articolo 4.

1. Esperita favorevolmente la procedura di cui all'articolo 2, il soggetto competente è tenuto a verificare i tempi di realizzazione del progetto ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative agli affidamenti. Ove sia constatato che i tempi necessari non consentono l'esperibilità delle procedure ordinarie ed accelerate di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 584, il soggetto competente può disporre l'affidamento ai sensi dell'articolo 5, comma primo, lettera *d*), della legge 8 agosto 1977, n. 584.

1-*bis*. Limitatamente alle sole opere da realizzare per gli interventi dei campionati mondiali di calcio del 1990, la stazione appaltante, prima di autorizzare il subappalto, deve accertare che l'impresa subappaltatrice sia iscritta all'Albo nazionale dei costruttori per importi e categorie adeguati ai lavori da realizzare in subappalto e sia in regola con le disposizioni di cui alla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni. Il subappalto totale dell'opera è vietato. La progettazione esecutiva, nonchè quella che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non risulti ancora ultimata, dovrà contenere, per singole fasi esecutive, anche i piani per la sicurezza fisica dei lavoratori, che devono essere realizzati direttamente dalle imprese aggiudicatarie. Tali piani costituiscono parte integrante del capitolato d'appalto e sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive e di controllo nei cantieri. In presenza di affidamento di lavori in subappalto l'impresa aggiudicataria deve praticare gli stessi prezzi unitari pattuiti nel capitolato di appalto con un ribasso non superiore al 10 per cento.

2. Al fine di garantire l'effettiva ultimazione delle opere nei termini previsti dall'articolo 1, il capitolato speciale di appalto per gli interventi di cui al medesimo articolo deve prevedere una penale non inferiore al 3 per cento dell'importo contrattuale per ritardi fino alla data del 5 giugno 1990 e non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale per i successivi ritardi, da garantirsi con fidejussione bancaria all'atto della stipula del contratto di appalto.

3. Per gli interventi relativi a linee metropolitane, anche con sistemi innovativi, i comuni possono procedere all'affidamento, anche in concessione, della progettazione e dell'esecuzione delle opere a società, imprese di costruzione, anche cooperative, consorzi o associazioni temporanee di imprese. Per gli interventi in cui il sistema tecnologico innovativo adottato renda necessario assicurare una specifica compatibilità degli impianti fissi con materiale rotabile di tipo non unificato, i comuni possono procedere all'affidamento in concessione unitaria di progettazione ed esecuzione delle opere e di fornitura del materiale rotabile a società, ovvero a consorzi di cui facciano parte, insieme con i soggetti che dispongono del sistema tecnologico per la progettazione integrata e per la realizzazione di linee metropolitane, imprese di costruzione in possesso dei prescritti requisiti di legge e di provata esperienza. Sono autorizzati, con deliberazione di opere relative a linee metropolitane, interventi per tecnologie, impianti ed attrezzature finalizzati a garantire la sicurezza di esercizio delle linee metropolitane esistenti.

4. Devono essere in ogni caso rispettate le disposizioni della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Gli interventi che interessano il settore autostradale possono essere affidati dall'Azienda nazionale autonoma delle strade in regime di concessione agli enti e società concessionarie, sulla base di piani finanziari e appositi atti aggiuntivi alle convenzioni vigenti nei quali l'equilibrio economico è assicurato anche attraverso la proroga del termine di scadenza delle attuali concessioni. Le opere possono essere eseguite anche in pendenza della formalizzazione dei relativi atti convenzionali ed anche in deroga alle convenzioni vigenti.

5-*bis*. Interventi di competenza dell'ANAS su viabilità interconnessa con gli itinerari autostradali di collegamento delle aree di svolgimento dei campionati mondiali o riferiti a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 1, possono essere affidati ai soggetti concessionari dei relativi itinerari, sulla base di apposite convenzioni che prevedano, tra l'altro, l'obbligo della manutenzione per un periodo non inferiore a cinque anni.

5-*ter*. Gli interventi che interessano il settore aeroportuale possono essere affidati in regime di concessione agli enti o società concessionari sulla base di apposite convenzioni, ove occorra anche integrative di quelle vigenti.

Articolo 5.

1. Il contributo ordinario all'ANAS è aumentato per gli anni 1989-1991 di lire 697 miliardi, in ragione di lire 87 miliardi per l'anno 1989, lire 389 miliardi e 500 milioni per il 1990 e lire 220 miliardi e 500 milioni per il 1991. Una quota di lire 460 miliardi per il biennio 1989-1990, in ragione di lire 87 miliardi per l'anno 1989 e di lire 373 miliardi per l'anno 1990, è destinata alla realizzazione degli interventi da individuarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici per le finalità di cui al precedente articolo 1. Una quota di lire 237 miliardi, in ragione di lire 16 miliardi e 500 milioni per il 1990 e di lire 220 miliardi e 500 milioni per il 1991, è riservata ad interventi urgenti di manutenzione ordinaria e straordinaria migliorativa finalizzata ad esigenze di sicurezza e fluidità del traffico limitatamente agli itinerari di collegamento e

servizio delle aree interessate dalle finalità del presente decreto. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 utilizzando l'accantonamento «Piano decennale di grande viabilità ed interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria». Per gli interventi di cui all'allegato elenco, l'Azienda nazionale autonoma delle strade è altresì autorizzata ad utilizzare una quota fino a lire 240 miliardi dei residui relativi al capitolo 751 del bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

1-*bis*. In relazione alle maggiori esigenze della circolazione, della sicurezza e alle emergenze in atto in connessione con le finalità del presente decreto, l'ANAS è tenuta a dare assoluta priorità per lotti funzionali alle ultimazioni relative agli interventi già programmati sugli itinerari di afflusso e servizio alle sedi di svolgimento dei campionati mondiali, realizzabili nei limiti dei residui di stanziamento esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dedotta la quota prevista al comma 1. La realizzazione degli altri interventi già programmati in attuazione delle disposizioni vigenti, nonchè degli eventuali completamenti sui predetti itinerari, avviene secondo le disponibilità ordinarie del bilancio dell'ANAS. I programmi debbono essere comunicati alle competenti Commissioni parlamentari.

2. L'ente Ferrovie dello Stato, per gli interventi di propria competenza di cui all'allegato elenco, è autorizzato a contrarre mutui nel biennio 1989-1990 nel limite massimo complessivo di lire 430 miliardi. All'onere per l'ammortamento dei predetti mutui, valutato in lire 43 miliardi in ragione d'anno, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7750 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. Per la realizzazione degli interventi relativi a linee metropolitane anche con sistemi innovativi e a parcheggi, individuati con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, i comuni, i consorzi pubblici per i servizi di trasporto o società a prevalente capitale pubblico, sulla base della ripartizione delle disponibilità definita con decreto del Ministro per i problemi delle aree urbane, sono autorizzati a stipulare mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti fino all'importo di 900 miliardi, con onere di ammortamento assistito dalla contribuzione statale pari ad una rata di ammortamento costante annua posticipata con interesse del 7 per cento. Al relativo onere, valutato in lire 100 miliardi annui, a decorrere dal 1990, si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando la proiezione per l'anno 1990 e per quelli successivi dell'accantonamento «Progetti integrati per l'avvio di un piano pluriennale di infrastrutture, impianti tecnologici e linee metropolitane nelle aree urbane».

4. Nell'ambito dell'importo previsto dal comma 3 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere un mutuo ventennale, secondo le modalità e le agevolazioni previste dal medesimo comma 3, per un importo non superiore a lire 9 miliardi, alla società a prevalente capitale pubblico denominata SpA Aeroporto di Cuneo-Levaldigi, che gestisce l'aeroporto di Levaldigi e per un importo non superiore a lire 72 miliardi alla società a totale partecipazione pubblica SATTI di Torino, per interventi sulla ferrovia Torino-Ceres.

5. Per la copertura finanziaria degli interventi di competenza degli enti locali previsti dall'allegato elenco, diversi da quelli di cui al comma 3, i comuni, i consorzi pubblici per i servizi di trasporto o società a prevalente capitale pubblico, provvedono a stipulare mutui con la Cassa depositi e prestiti nei limiti dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65.

6. Per i progetti relativi agli interventi di cui all'allegato elenco, per i quali sono stati stipulati mutui con la Cassa depositi e prestiti e che formano oggetto di richiesta di finanziamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, commi da 31 a 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67, la concessione del finanziamento determina l'estinzione in via anticipata dei predetti mutui.

7. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato elenco sulla base di deliberazioni adottate dalla giunta municipale ai sensi dell'articolo 140 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, ovvero, per i consorzi pubblici per i servizi di trasporto di cui ai commi 3 e 5, dall'organo consortile legittimato ad adottare le suddette deliberazioni in via d'urgenza.

8. Esperita favorevolmente la procedura di cui all'articolo 2, i soggetti competenti, relativamente agli interventi di cui al comma 3, possono affidare i lavori anche in attesa della formale concessione dei mutui.

9. Per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato elenco, gli enti locali sono autorizzati ad assumere impegni di spesa nei limiti delle somme risultanti dal progetto di bilancio predisposto dalle rispettive giunte ed in armonia con le indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica. Il termine di quarantacinque giorni di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è ridotto per i predetti mutui a trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione delle domande da depositarsi presso la Cassa depositi e prestiti a cura dei comuni interessati.

Articolo 6.

1. La presentazione dei progetti esecutivi da parte degli enti locali per l'ammissione alla stipulazione dei mutui della Cassa depositi e prestiti per la realizzazione degli interventi da attuarsi in applicazione delle norme del presente decreto, con contributo a carico del bilancio dello Stato, dovrà avvenire entro e non oltre il 30 giugno 1989.

2. Le somme relative all'autorizzazione disposta dall'articolo 5, comma 1, eventualmente non utilizzate per le finalità ivi indicate, sono destinate alla ultimazione per itinerario di interventi previsti dal piano decennale di grande viabilità e ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

3. Le somme relative al contributo sui mutui autorizzati dall'articolo 5, comma 3, eventualmente non utilizzate nei termini indicati, affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri denominato: «Ufficio del Ministro per i problemi delle aree urbane - metropolitane e parcheggi» per essere destinate agli interventi per parcheggi e metropolitane, anche con sistemi innovativi, nelle città di cui all'elenco allegato.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 6-*bis*.

1. La deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, ai fini della dichiarazione di compatibilità di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *l*), del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, può incidere solamente sulle prescrizioni dello strumento urbanistico comunale.

2. Le deliberazioni che comportino deroga o violazione dei vincoli posti da autorità sovracomunali, anche se recepite dallo strumento urbanistico, sono nulle.

3. Le opere progettate per le quali vi sia stata l'approvazione del consiglio comunale potranno essere realizzate soltanto se otterranno i contributi di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556.

4. In caso di mancato finanziamento pubblico non hanno efficacia le eventuali varianti agli strumenti urbanistici conseguenti all'applicazione del quarto comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Articolo 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO

AREA DI TORINO

OPERE FERROVIARIE.

1) Sistemazione a parcheggi delle aree prospicienti la stazione di Torino-Lingotto e sistemazione fabbricato viaggiatori P.M. con particolare riguardo al potenziamento dei servizi offerti alla clientela.

OPERE AEROPORTUALI.

2) Ristrutturazione aerostazione passeggeri.

3) Aeroporto di Levaldigi, provincia di Cuneo: prolungamento pista, ampliamento piazzale, raccordo interno, impianto radioassistenza, potenziamento aerostazione, aviorimessa e impianti tecnologici vari.

OPERE DELL'ENTE LOCALE.

4) Sottopasso di corso Grosseto.

5) Rete stradale adiacente al nuovo stadio.

6) Sistemazione a verde pubblico zona sportiva.

7) Potenziamento parcheggi aerostazione Torino-Caselle.

8) Prolungamento linea ML3 allo stadio.

9) Ferrovia concessa Torino-Ceres (tronco metropolitano Torino Dora – nuovo stadio – aeroporto di Caselle).

9-*bis*) linea tranviaria protetta n. 9 (Torino esposizione – nuovo stadio).

AREA DI MILANO

OPERE FERROVIARIE.

1) Velocizzazione linea Milano-Torino.

2) Sistemazione impianto stazione Milano centrale, con particolare riguardo al potenziamento dei servizi offerti alla clientela.

3) Realizzazione di un collegamento in galleria con il parcheggio di piazza Luigi di Savoia, attigua alla stazione centrale.

OPERE AEROPORTUALI (MALPENSA).

4) Riordino viabilità entrata-uscita aerostazione; parcheggi pullman ed ampliamento zona arrivi.

OPERE AEROPORTUALI (BERGAMO).

5) Nuova aerostazione passeggeri e ampliamento piazzale sosta aeromobili.

6) Ulteriore ampliamento piazzale sosta aeromobili e prolungamento via rullaggi.

ANAS.

7) S.s. 336 lavori di riqualifica con eliminazione degli incroci a raso ed adeguamento della sezione al tipo III delle norme C.N.R./80:

lotto 1;
lotto 2;
lotto 3.

8) S.s. 342 stralcio relativo al tratto Bergamo-Orio al Serio compreso il collegamento con l'aeroporto e con la S.s. 591.

OPERE DELL'ENTE LOCALE.

9) Sistema trasporto innovativo stadio.

10) Parcheggi:

Lampugnano;
Cascina Gobba;
via Novara;
ospedale S. Carlo;
Bisceglie;
Forlanini;
Stadio di S. Siro.

11) Opere viabilistiche:

tratto da via Tesio a Cascina-Cottica e Lampugnano;
tratto di via Patroclo (da via Tesio a via Harar);
via Harar-via Novara-via Caldera;
tratto di via S. Giusto-via Forze Armate.

AREA DI VERONA

OPERE FERROVIARIE.

1) Sistemazione impianti di stazione Verona-P.ta Nuova, con particolare riguardo al potenziamento dei servizi offerti alla clientela.

OPERE AEROPORTUALI.

2) Ampliamento piazzale aeromobili.

3) Riordino viabilità esterna ed ampliamento parcheggi auto e pullman.

4) Realizzazione strutture terminal di Tessera.

ANAS.

5) S.s. 14 – collegamento tra la tangenziale di Mestre e l'aeroporto Marco Polo:

lotto 1;
lotto 2;
lotto 3;
lotto 4.

6) Grande viabilità-asse di penetrazione:

tronco T4;
tronco T9.

7) Tangenziale sud di Verona:

lotto 13 – ampliamento autostazione di Verona Sud;
lotto 14 – connessione con la viabilità ordinaria.

OPERE DELL'ENTE LOCALE.

8) Incrocio di via Basso Acquar-via Faccio.

9) Incrocio via Porta Nuova.

10) Incrocio di Porta Palio.

AREA DI UDINE

OPERE FERROVIARIE.

1) Sistemazione di stazione con particolare riguardo al potenziamento dei servizi offerti alla clientela.

OPERE AEROPORTUALI (RONCHI DEI LEGIONARI).

2) Ampliamento e ristrutturazione aerostazione passeggeri, adeguamento viabilità interna ed esterna ed adeguamento parcheggi pullman.

ANAS.

3) S.s. 14 adeguamento del tratto tra il km 121+907 ed il km 122+999 in corrispondenza dell'aeroporto del Friuli-Venezia Giulia (Ronchi dei Legionari).

OPERE DELL'ENTE LOCALE.

4) Parcheggi interrati ad uso pubblico nel centro urbano:
via Magrini;
via Andreuzzi;
piazza Venerio.

5) Viabilità competenza comunale:
completamento di viale Cadore:
1° lotto, 2ª fase;
2° lotto.

6) Asse di collegamento urbano della grande viabilità.

AREA DI GENOVA

OPERE FERROVIARIE.

1) Sistemazione impianti di stazione del nodo con particolare riguardo al potenziamento dei servizi offerti alla clientela.

OPERE DELL'ENTE LOCALE.

2) Metropolitana tratta Principe-Caricamento.

3) Copertura torrente Bisagno-stadio Ferraris:
lato Valle;
lato Monte.

4) Copertura torrente Bisagno Genova-est.

5) Corso Europa:
sottopasso corso Gastaldi-via Barrili;
sottopasso via Isonzo-via Timavo.

6) Corso Italia.

7) Pedonalità Brignole stadio.

8) Prolungamento corso De Stefanis:
tratto da via Claravezza a via del Faggio;
completamento via Toti;
tratto da via N. Costa a piazzale Parenzo;
tratto da via del Faggio a via N. Costa.

AREA DI BOLOGNA

OPERE FERROVIARIE.

1) Sistemazione impianti di stazione del nodo con particolare riguardo al potenziamento dei servizi offerti alla clientela.

OPERE AEROPORTUALI.

2) Ampliamento del piazzale sosta aeromobili.

3) Adeguamento viabilità interna ed adeguamento parcheggi auto e pullman.

OPERE DELL'ENTE LOCALE.

4) Realizzazione parcheggio zona via Andrea Costa.

5) Realizzazione parcheggio tangenziale zona Arcoveggio.

6) Realizzazione parcheggio sotterraneo in piazza della Pace.

7) Realizzazione di due sottovia ferroviari e di un sottovia stradale nella via Triumvirato.

8) Rete piste ciclabili a servizio dello stadio.

AREA DI FIRENZE

OPERE FERROVIARIE.

1) Velocizzazione linea Firenze-Pisa variante «La Rotta».

2) Sistemazione impianti di stazione del nodo con particolare riguardo al potenziamento dei servizi offerti alla clientela.

OPERE AEROPORTUALI (PISA).

3) Adeguamento parcheggi auto e pullman.

ANAS.

4) Collegamento Firenze-sud-Varlungo-Campo di Marte-Coverciano: lotto 1.

5) Strada di comunicazione Firenze-Pisa-Livorno: completamento.

OPERE DELL'ENTE LOCALE.

6) Recupero urbano zone di Novoli viale Guidoni-miglioramento strutture viabili.

7) Parcheggio interrato e sistemazione a verde pubblico nella zona «Campo Marte».

8) Centro tecnico federale di Coverciano-interventi di ampliamento e ristrutturazione.

9) Sistemazione dei servizi all'esterno della stazione di Firenze S.M.N., lato via Valfonda.

10) Sottopasso ferroviario fra viale Mazzini e via Campo d'Arrigo.

11) Piste ciclabili lungo i viali di circonvallazione, centro storico e stadio comunale.

12) Parcheggi piazza stazione Parterre e piazza Ghiberti.

AREA DI ROMA

OPERE FERROVIARIE.

1) Collegamento aeroporto FiumicinoOstiense del terminal ferroviario a Ostiense.

2) Sistemazione impianti di stazione del nodo con particolare riguardo al potenziamento dei servizi offerti alla clientela.

3) Anello ferroviario Cintura Nord:

1° lotto funzionale: S. Pietro-Farneto-Vigna Clara.

4) Adeguamento materiale rotabile mirato ai collegamenti di tipo metropolitano ed ai servizi di trasporto dedicati al campionato mondiale di calcio.

OPERE AEROPORTUALI.

5) Ripristino viabilità interna ed ampliamento parcheggi auto pullman.

ANAS.

6) S.s. 7 svincolo da e per l'aeroporto di Ciampino.

7) S.s. 7 svincolo tra la s.s. 7 e la s.s. 217.

8) S.s. 3 sistemazione innesto con la s.c. 2 Ponti.

9) S.s. 1 adeguamento della statale tra i km 15+100 e 28+000:

1° lotto (km 15-21+750);
2° lotto (km 21+750-28).

10) G.R.A. sistemazione del tratto compreso tra la s.s. 7 e la A2:

1° lotto.

11) S.s. 1 realizzazione dello svincolo tra la s.s. 1 «Via Aurelia» e la A12 (località Tre Denari).

OPERE DELL'ENTE LOCALE.

12) Raddoppio via Olimpica tratto M.llo Giardino, via Morra di Lauriano.

13) Raddoppio via Olimpica tratto di via Morra di Lauriano-p.za Dodi.

14) Raddoppio via Olimpica tratto p.za Dodi-l.go Volpi.

15) Raddoppio via Olimpica tratto via Orti della Farnesina-via Flaminia Vecchia e cavalcavia Cassia.

16) Svincolo c.so Francia.

17) Galleria collina Fleming svincolo Tor di Quinto.

18) Parcheggio p.za Mancini.

19) Allargamento tronchi viadotto sup. ed inf. Tangenziale Est e piazzole di emergenza.

20) Ristrutturazione v.le Tor di Quinto dalla via Flaminia a via Olimpica (Ponte Milvio).

21) Nuova rampa raccordo tra L. Michelangelo e p.za della Libertà.

22) Parcheggio di scambio via Tuscolana-Cinecittà.

23) Parcheggio stazione Tiburtina.

24) Prolungamento via Pareto dalla Cassia alla Flaminia.

25) Ristrutturazione parcheggi stadio Flaminio.

26) Ristrutturazione viadotto c.so Francia e adeguamento norme.

27) Costruzione parcheggi e rete viaria collegamento nodo di scambio attestamento linea metropolitana Roma-Fiumicino.

28) Ristrutturazione v.le Angelico e pista ciclabile.

29) Viabilità Centro Rai Saxa Rubra.

30) Cavalcavia via Tor di Quinto-Olimpica.

31) Costruzione parcheggio interrato p.le Partigiani.

32) Spostamento canalizzazione PP.SS. e costruzione impianti I.P. sulla via Olimpica.

33) Adeguamenti semaforici Prati-Flaminio.

34) Realizzazione sistemi di regolazione via Olimpica tratto svincolo via Portuense-p.za M.llo Giardino e via Togliatti tra via Appia e A24.

35) Lavori di sistemazione a verde area del parcheggio di p.za Mancini.

36) Sistemazione a verde e ripristino aree interessate dal raddoppio via Olimpica da p.za M.llo Giardino a p.za Volpi.

37) Sistemazione Parco di Monte Mario e Villa Mazzanti.

38) Progetto Tevere Nord e Parco Tor di Quinto.

39) Ristrutturazione di gabinetti pubblici.

40) Realizzazione Metro Leggero-p.le Flaminio-p.za Mancini.

41) Ferrovia Roma-Viterbo tratto urbano-p.le Flaminio-Montebello potenziamento materiale rotabile e realizzazione di due stazioni Centro Rai e Saxa Rubra.

42) Ristrutturazione delle 36 elettromotrici, messa in opera dell'impianto dell'arresto a bersaglio e parziale ampliamento deposito e officina Osteria del Curato.

43) Eliporto policlinico Umberto I.

AREA DI NAPOLI

OPERE FERROVIARIE.

1) Potenziamento della linea metropolitana tra le stazioni di Napoli Gianturco e Pozzuoli.

2) Ristrutturazione impianti di stazione del nodo con particolare riguardo al potenziamento dei servizi offerti alla clientela.

OPERE DELL'ENTE LOCALE.

3) Tronco viale Augusto Torretta - Piazza Vittoria della linea tranviaria rapida.

4) Eliminazione incrocio via Cintia-via Terracina-sistemazione superficiale di p.le Tecchio e p.le D'Annunzio – 1° stralcio.

5) Nuova sistemazione della viabilità esistente ad occidente di p.le Tecchio-riqualificazione urbana delle aree circostanti con la creazione di parcheggi e percorsi pedonali attrezzati – 1° stralcio.

AREA DI BARI

OPERE FERROVIARIE.

1) Velocizzazione della linea Foggia-Bari e sistemazione fabbricato viaggiatori Bari Centrale con particolare riguardo al potenziamento dei servizi offerti alla clientela.

OPERE AEROPORTUALI.

2) Adeguamento viabilità interna ed ampliamento parcheggi auto e pullman e adeguamento attuale aerostazione.

3) Adeguamento pista aerea sicurezza soglia 07.

4) Ampliamento p.le sosta aeromobili.

ANAS.

5) S.s. 16 – Asse attrezzato Cerignola Bari-collegamento dell'asse attrezzato con l'aeroporto civile di Bari Palese.

6) S.s. 379 – Costruzione dell'asta di collegamento con l'aeroporto di Brindisi.

7) S.s. 271 – Adeguamento della sede stradale del tratto compreso tra la tangenziale di Bari e il casello autostradale A14.

8) S.s. 16 – Tangenziale di Bari – costruzione di uno svincolo altimetrico a servizio del rione Japigia.

9) Tangenziale di Bari – sistemazione della tangenziale e della strada comunale S. Caterina di S. Caterina.

OPERE DELL'ENTE LOCALE.

10) Adeguamento sede via Napoli, radiale di accesso dalla città a tangenziale e stadio.

11) Asse nord-sud collegante il sottopasso ferroviario di via Brigata Bari con la tangenziale e l'asse est-ovest.

12) Sistemazione strada provinciale n. 110 Modugno-Carbonara.

AREA DI PALERMO

OPERE FERROVIARIE.

1) Realizzazione di un servizio ferroviario di tipo metropolitano nel tratto Palermo-Notarbartolo-S. Polo Marittima e sistemazione fabbricato

viaggiatori Palermo centrale e Notarbartolo con particolare riguardo al potenziamento dei servizi offerti alla clientela.

OPERE AEROPORTUALI.

2) Adeguamento parcheggi auto e pullman. Adeguamento viabilità esterna.

OPERE DELL'ENTE LOCALE.

3) Progetto costruzione ponte in via dell'Autonomia Siciliana corrispondenza della trincea ferroviaria.

4) Progetto per l'allargamento di via Montepellegrino e accesso a via Ruggero Loria.

5) Progetto sistemazione via A. De Gasperi e relativa piazza – prolungamento di via Libertà da p.za Veneto a via A. De Gasperi.

6) Progetto sistemazione viaria e parcheggio per auto vie Galatea-Mungibello-Francia-Belgio-Galilei-Gen. Maria.

7) Progetto costruzione campo di calcio e velodromo nel quartiere Zen.

8) Progetto – prolungamento via Giuseppe Lanza di Scalea.

AREA DI CAGLIARI

OPERE AEROPORTUALI.

1) Aerostazione passeggeri e viabilità.

2) Adeguamento parcheggi auto e pullman.

OPERE DELL'ENTE LOCALE.

3) Parcheggi stadio S. Elia.

4) Passerelle palestra.

5) Allargamento via Dei Conversi.

6) Asse scorrimento v.le Marconi.

7) Asse mediano scorrimento «Sa Perda Bianca».

BACINI DI TRAFFICO DELLE CITTÀ SEDI DEI CAMPIONATI MONDIALI DI CALCIO 1990

ANAS

Interventi sulla viabilità di adduzione per la fluidità del traffico e di sicurezza.

Agli articoli da 1 a 5 del decreto-legge, come modificato dalla Camera dei deputati, si riferiscono i seguenti emendamenti:

Al comma 1, nell'elenco allegato, area di Torino, opere dell'ente locale, sopprimere il numero 8).

1.8 POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 1, nell'elenco allegato, area di Milano, opere aeroportuali (Malpensa), sopprimere il numero 4).

1.9 POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 1, nell'elenco allegato, area di Milano, opere aeroportuali (Bergamo), sopprimere il numero 5).

1.10 POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 1, nell'elenco allegato, area di Milano, opere aeroportuali (Bergamo), sopprimere il numero 6).

1.11 POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 1, nell'elenco allegato, area di Milano, ANAS, sopprimere il numero 8).

1.12 POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 1, nell'elenco allegato, area di Milano, opere dell'ente locale, sopprimere il numero 10).

1.13 POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 1, nell'elenco allegato, area di Verona, opere ferroviarie, sopprimere il numero 1).

1.14 POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 1, nell'elenco allegato, area di Verona, opere aeroportuali, sopprimere il numero 2).

1.15 POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 1, nell'elenco allegato, area di Verona, opere aeroportuali, sopprimere il numero 3).

1.16 POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 1, nell'elenco allegato, area di Verona, ANAS, sopprimere il numero 6).

1.17 POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 1, nell'elenco allegato, area di Verona, ANAS, nel numero 7), sopprimere le parole: «lotto 13 - ampliamento autostazione di Verona sud».

1.18 POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 1, nell'elenco allegato, area di Verona, opere dell'ente locale, sopprimere il numero 8).

1.19 POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 1, nell'elenco allegato, area di Verona, opere dell'ente locale, sopprimere il numero 9).

1.20 POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 1, nell'elenco allegato, area di Verona, opere dell'ente locale, sopprimere il numero 10).

1.21 POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 1, nell'elenco allegato, area di Udine, opere dell'ente locale, sopprimere il numero 4).

1.22 POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 1, nell'elenco allegato, area di Udine, opere dell'ente locale, sopprimere il numero 5).

1.23 POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 1, nell'elenco allegato, area di Genova, opere dell'ente locale, sopprimere il numero 3).

1.24 POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 1, nell'elenco allegato, area di Genova, opere dell'ente locale, sopprimere il numero 4).

1.25 POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 1, nell'elenco allegato, area di Genova, opere dell'ente locale, sopprimere il numero 5).

1.26 POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 1, nell'elenco allegato, area di Firenze, ANAS, sopprimere il numero 4).

1.27 POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 1, nell'elenco allegato, area di Firenze, ANAS, sopprimere il numero 5).

1.28 POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 1, nell'elenco allegato, area di Firenze, opere dell'ente locale, sopprimere il numero 11).

1.29 POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 1, nell'elenco allegato, area di Firenze, opere dell'ente locale, sopprimere il numero 12).

1.30 POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 1, nell'elenco allegato, area di Roma, ANAS, sopprimere il numero 11).

1.31 POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 1, nell'elenco allegato, area di Roma, opere dell'ente locale, sopprimere il numero 12).

1.32 POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 1, nell'elenco allegato, area di Roma, opere dell'ente locale, sopprimere il numero 13).

1.33 POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 1, nell'elenco allegato, area di Roma, opere dell'ente locale, sopprimere il numero 14).

1.34 POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 1, nell'elenco allegato, area di Roma, opere dell'ente locale, sopprimere il numero 15).

1.35 POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 1, nell'elenco allegato, area di Roma, opere dell'ente locale, sopprimere il numero 16).

1.36 POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 1, nell'elenco allegato, area di Roma, opere dell'ente locale, sopprimere il numero 17).

1.37 POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 1, nell'elenco allegato, area di Palermo, opere dell'ente locale, sopprimere il numero 7).

1.38 POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 1, sostituire le parole: «direttamente connesse», *con le parole*: «necessarie».

1.2 POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 2, lettera a), *dopo le parole*: «particolare riferimento», *aggiungere le parole*: «alla sicurezza».

1.3 POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 2, lettera b), *sostituire le parole*: «anche per lotti funzionali e agibili qualora si tratti di opere con oneri a carico del bilancio dello Stato, ovvero di competenze dello Stato» *con le parole*: «anche se trattasi di realizzazione parziale, in lotti autonomamente funzionali ed agibili, di opere programmate con oneri a carico del bilancio dello Stato, ovvero di competenza dello Stato».

1.4 POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 2, lettera c), *sostituire con le seguenti parole*: «congruità dell'investimento e della previsione progettuale rispetto all'obiettivo, con esclusione di qualsiasi condizionamento programmatico successivo».

1.5 POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 2, lettera d), *dopo le parole*: «storici ed artistici» *aggiungere le parole*: «, nonchè delle norme di sicurezza relative ai luoghi aperti al pubblico».

1.6 POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Sopprimere il comma 5.

1.1 LIBERTINI, VISCONTI, LOTTI

Sopprimere il comma 5.

1.7 POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Art. 2.

Al comma 2, sopprimere le parole: «anche nelle more dell'esercizio della funzione di controllo sugli atti da parte dei competenti comitati regionali».

2.1 POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 2, sostituire le parole: «valuta i progetti esecutivi, che debbono essere corredati da una relazione tecnica che dichiari la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 1» *con le parole*: «valuta i progetti esecutivi corredati da apposita relazione tecnica sui criteri progettuali e accerta la sussistenza dei requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 1».

2.2 POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 3, sostituire le parole: «L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto» *con le parole*: «l'approvazione delle opere deve essere assunta all'unanimità da tutti i soggetti componenti la conferenza di cui al comma 1. Tale approvazione sostituisce ad ogni effetto».

2.3 POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 3, aggiungere alla fine del comma: «un'approvazione non assunta all'unanimità dai soggetti componenti la conferenza cui al comma 1 non impegna l'amministrazione dello Stato o enti i cui rappresentanti hanno espresso dissenso, e non sostituisce i loro atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali».

2.4 POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Art. 3.

Al comma 1, dopo le parole: «Nel settore amministrativo-contabile» *aggiungere le parole*: «e nella valutazione di impatto ambientale».

3.1 POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 2, sostituire la parola: «semestrali» *con la parola*: «trimestrali».

3.4 POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 2, dopo le parole: «sull'andamento dei lavori» *aggiungere le parole*: «nonchè sul permanere dei requisiti previsti dal comma 2 dell'articolo 1».

3.5 POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Art. 4.

Sopprimere il comma 1.

4.1 LIBERTINI, VISCONTI, LOTTI, BISSO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Esperita favorevolmente la procedura di cui all'articolo 2, la conferenza verifica altresì i tempi di realizzazione dei progetti ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative agli affidamenti. Solo nei casi previsti dall'articolo 5 comma 1 lettera *d*) della legge 8 agosto 1977, n. 584, in cui sia constatato che i tempi necessari non consentono l'esperibilità nè delle procedure ordinarie nè di quelle accellerate della medesima legge, il soggetto competente può disporre l'affidamento con il sistema della trattativa privata come previsto dallo stesso articolo 5 comma 2 della medesima legge, con il vincolo della esclusione di proroghe dei termini di consegna dei lavori, comunque motivate, nonchè della ininfluenza sempre sui termini di consegna dei lavori di qualsivoglia interruzione o sospensione dei lavori qualunque sia la causa che la determini, anche se causa di forza maggiore o per condizioni climatiche, fatti salvi solo i casi di espressa e motivata disposizione della stazione appaltante».

4.13 POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 1, sostituire le parole: «Il soggetto competente è tenuto a verificare» *con le altre:* «La stessa conferenza di cui all'articolo 2 verifica».

4.3 POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Aggiungere alla fine le parole: «con il vincolo della esclusione di proroghe dei termini di consegna dei lavori, comunque motivate, nonchè della ininfluenza sempre sui termini di consegna dei lavori, di qualsiasi interruzione o sospensione dei lavori qualunque sia la causa che la determini, anche per causa di forza maggiore o per condizioni climatiche, fatti salvi solo i casi di espressa e motivata disposizione della stazione appaltante».

4.4 POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Sopprimere il comma 1-bis.

4.5 POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 1-bis, *sostituire le parole*: «il subappalto totale dell'opera è vietato» *con le parole*: «il subappalto è consentito solo per i lavori di impianti tecnologici o per quei lavori che richiedono tecnologie specialistiche e particolari».

4.6 POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 1-bis, *sostituire le parole*: «il subappalto totale dell'opera è vietato» *con le parole*: «il subappalto dei lavori principali oggetto dell'appalto è vietato».

4.7 POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 1-bis, *sostituire il secondo periodo con il seguente*: «Possono essere subappaltate categorie di lavoro il cui importo non superi il trenta per cento dell'importo contrattuale».

4.2 LIBERTINI, VISCONTI, PINNA, SENESI

Al comma 1-bis, *sostituire le parole*: «il subappalto totale dell'opera è vietato» *con le parole*: «il subappalto non può superare il 50 per cento dell'opera».

4.8 POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 2 aggiungere in fine le seguenti parole:

«, nonchè la esplicita esclusione di proroga dei termini previsti neppure per le cosiddette cause di forza maggiore».

4.9 POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 5 sopprimere l'ultimo periodo.

4.10 POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Sopprimere il comma 5-bis.

4.11 POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Sopprimere il comma 5-ter.

4.12 POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Art. 5.

Sostituire il comma 1 con il seguente: «Il contributo ordinario all'ANAS è aumentato di lire 560 miliardi per il biennio 1989-90, in ragione di lire 87 miliardi per l'anno 1989 e di lire 373 miliardi per l'anno 1990, quale concorso dello Stato nella spesa per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato elenco di competenza dell'azienda».

5.2 POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Sopprimere il comma 1-bis.

5.1 LOTTI, LIBERTINI, VISCONTI

Al comma 5, sopprimere dalle parole: «nei limiti dell'articolo» *fino a*: «del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65».

5.3 POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Sopprimere il comma 7.

5.4 POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Al comma 7, sostituire le parole: «adottate dalla Giunta Municipale» *con le parole*: «adottate dal Consiglio Comunale»

5.5 POLLICE, CORLEONE, STRIK LIEVERS

Avverto che il senatore Mariotti ha apposto la sua firma a tutti gli emendamenti presentati dai senatori Pollice, Corleone e Strk Lievers. Lo invito pertanto ad illustrarli.

MARIOTTI. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, l'illustrazione degli emendamenti, come lei ha già detto, avviene complessivamente perchè si riferiscono, quanto meno dall'emendamento 1.8 all'1.38, a una logica che il Gruppo federalista europeo ecologista non può accettare. Essa infatti è non congrua ad un'impostazione di programma e di sviluppo di un'attività importante quale quella sportiva.

Siamo un grande paese che sta cambiando. Anche oggi le notizie della stampa ci forniscono un dato indicativo di un paese progredito, in fase di sviluppo economico avanzato: il tasso di natalità è il più basso del mondo. Ebbene, in un paese che presenta queste caratteristiche, la questione dello sport e del turismo a nostro avviso dovrebbe essere trattata in maniera diversa.

Il provvedimento in esame, come è già stato rilevato, si riferisce ai campionati mondiali del 1990. Esso è sottoposto al Senato a breve distanza, con una logica che si discosta di molto da quella della programmazione, per recuperare il tempo non propriamente utilizzato e per introdurre alcune norme che avrebbero dovuto essere trattate con un provvedimento specifico. Il provvedimento in esame invece tratta questioni che sì hanno attinenza con la materia che viene presentata per l'aspetto dell'emergenza, ma non hanno ovviamente il senso vero dell'inserimento in un provvedimento organico.

Quindi la nostra critica è volta proprio ad una serie di problemi che attengono alla non specifica attinenza di alcune opere allo spirito del decreto-legge. Tra l'altro non si tratta di opere inserite in una valutazione di impatto ambientale, ossia in una valutazione di insieme della problematica attinente alla realizzazione delle opere stesse che possa essere accettabile e valutabile in senso positivo. Ecco perchè questi emendamenti (dall'1.8 all'1.38), che si riferiscono a singole opere indicate nell'allegato, hanno quella valutazione da parte nostra che viene indicata dagli emendamenti stessi: in modo particolare chiediamo la soppressione degli interventi che non riteniamo congrui con il provvedimento.

PRESIDENTE. Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti 1.1, 4.1, 4.2, 5.1.

VISCONTI. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 1.1, non possiamo assolutamente riconoscere che le manifestazioni che riguardano le colombiadi possano essere considerate opere di somma urgenza. Noi siamo già contrari al contenuto del precedente comma dell'articolo 1 e non credo che questa Assemblea possa riconoscere tali requisiti ad opere che vanno realizzate nel corso degli anni 1991-1992.

Devo, allora, ripetere una considerazione che ho svolto in Commissione. La somma urgenza impone il rispetto dei limiti per quanto riguarda l'importo della spesa, soprattutto in riferimento ai lavori di competenza del Ministero dei lavori pubblici. Quindi, il riconoscimento di tali requisiti per determinate opere non credo che possa essere utilizzato. Inoltre, devo sottolineare che questa norma confligge con la direttiva CEE.

Per quanto riguarda l'emendamento 4.1, devo dire che siamo fermamente contrari a che le opere vengano affidate a trattativa privata. Per quanto riguarda le opere da realizzare per i campionati mondiali di calcio, forse riusciremo in un certo qual senso a farla franca nei confronti del giudizio della Corte di giustizia dell'Aja, ma siccome le procedure sono estese anche alle opere delle colombiadi, ritengo che ci sarà tutto il tempo per un intervento e una censura da parte della Corte di giustizia dell'Aja.

L'emendamento 4.2 tende a modificare un periodo del comma 1-*bis* dell'articolo 4. Con questo emendamento viene proibito il subappalto totale dell'opera, uno strumento che noi riteniamo estremamente delicato. Recentemente abbiamo ricevuto da parte delle associazioni delle piccole e medie imprese italiane una indagine che ha portato a questo risultato: l'incidenza del costo del lavoro sulla spesa complessiva sostenuta da 56 imprese (campione estremamente significativo), è dell'ordine del 17-18 per cento, mentre la tabella dei lavori pubblici ci indica che il costo del lavoro (o della manodopera) è intorno al 40 per cento. Ciò vuol dire che le imprese debbono essere considerate attualmente come delle strutture finanziarie che svolgono operazioni di intermediazione e non come quelle imprese classiche che vorremmo vedere all'opera. Allora limitare il subappalto, soprattutto in determinate aree del nostro paese estremamente pericolose (perchè aree ad alto rischio criminale) e l'uso di questa formula gioverebbe enormemente non solo perchè si farebbe chiarezza nel mondo delle imprese ma anche perchè otterremmo risultati soddisfacenti in riferimento alle opere da realizzare.

Con l'emendamento 5.1 chiediamo la soppressione del comma 1-*bis*. Recentemente in Commissione è stata votata una risoluzione, con l'accordo anche del Governo (rappresentato in quella occasione dal Ministro dei lavori pubblici), in ordine all'utilizzazione dei fondi residui. Con il comma 1-*bis* dell'articolo 5 si contraddice, invece, quanto è stato affermato e concordato in quella sede e si cercano di utilizzare i fondi residui non a favore di tutte le città del nostro paese, ma soltanto a favore delle 12 aree di cui all'elenco allegato al decreto-legge. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* IANNIELLO, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda il gruppo di emendamenti presentati dal senatore Pollice e da altri senatori, in base anche alla premessa da me svolta nella relazione introduttiva, vale a dire che

non si può modificare il testo al nostro esame, perchè altrimenti anch'io lo avrei fatto visto il provvedimento che abbiamo davanti, sono contrario alla loro approvazione, anche perchè non mi è stata consentita materialmente di fare una collazione con i numerosi richiami presenti negli emendamenti; infatti si chiede la soppressione di punti che riguardano l'intero testo del provvedimento, in modo tale che equivarrebbe a rifarlo completamente.

LIBERTINI. Lei rifiuta gli emendamenti perchè non è stato in grado di leggerli in tempo?

IANNIELLO, *relatore*. Non ho finito di collazionarli: solo adesso li ho ricevuti.

LIBERTINI. Come facciamo a votare sugli emendamenti se nemmeno il relatore li conosce?

IANNIELLO, *relatore*. Ho dichiarato che comunque sono contrario, perchè in ogni caso l'approvazione degli emendamenti eliminerebbe la possibilità di conversione del provvedimento.

Quanto ai quattro emendamenti presentati dal Gruppo comunista, a proposito dell'1.1, vi è stata la contestazione ripetuta anche qui circa il fatto che siamo in notevole anticipo rispetto alle manifestazioni colombiane del 1992, per cui l'urgenza non ci sarebbe. In Commissione ho fatto garbatamente rilevare che, se abbiamo protestato per la mancanza di tempo materiale relativamente ai mondiali di calcio, in quanto siamo arrivati ad un anno appena dallo svolgimento delle fasi finali di quei campionati, in quest'altro caso almeno, avendone il tempo, sarebbe meglio procedere subito. Comunque resta sempre l'eccezione di base, per cui non possiamo e non dovremmo modificare questo testo, anche secondo il vostro auspicio.

Un altro emendamento riguarda il problema dei subappalti. Anche in questo caso sono contrario ovviamente, perchè abbiamo intenzionalmente inserito in uno degli ordini del giorno, alla lettera *c*), un invito a limitare al massimo il ricorso a questa forma di svolgimento dei lavori.

C'è poi la proposta di soppressione del comma 1-*bis* dell'articolo 5. Anche ieri ho dichiarato che si tratta di una giusta osservazione, perchè praticamente i fondi residui se non utilizzati vengono restituiti per opere solamente relative alle dodici città interessate, quando il rastrellamento di questi mezzi finanziari deriva da capitoli di carattere generale. Anche per questo punto comunque ci siamo rimessi all'invito rivolto al Governo e alla sua sensibilità, affinchè questi fondi non vengano restituiti solo a quelle dodici città, ma vengano opportunamente redistribuiti.

VISCONTI. C'è una sottrazione al Mezzogiorno del 40 per cento.

IANNIELLO, *relatore*. A maggior ragione.

Quindi anche per questi emendamenti esprimo parere negativo, come su tutti gli altri.

CARRARO, *ministro del turismo e dello spettacolo*. Il parere del Governo è negativo su tutti gli emendamenti, facendo rilevare che, per quanto riguarda l'emendamento del senatore Visconti sulla questione delle colom-

biadi, il Governo si farà premura comunque di far presente (come d'altra parte è previsto nelle altre opere per i mondiali di calcio) che non si deve derogare, nell'applicazione del provvedimento stesso, alle norme comunitarie. Infatti certamente le osservazioni fatte sotto questo punto di vista dal senatore Visconti hanno una loro validità.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal senatore Pollice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dal senatore Pollice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dal senatore Pollice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.11, presentato dal senatore Pollice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dal senatore Pollice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.13, presentato dal senatore Pollice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.14, presentato dal senatore Pollice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.15, presentato dal senatore Pollice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.16, presentato dal senatore Pollice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.17, presentato dal senatore Pollice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.18, presentato dal senatore Pollice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.19, presentato dal senatore Pollice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.20, presentato dal senatore Pollice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.21, presentato dal senatore Pollice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.22, presentato dal senatore Pollice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.23, presentato dal senatore Pollice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.24, presentato dal senatore Pollice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.25, presentato dal senatore Pollice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.26, presentato dal senatore Pollice e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.27.

SANESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRSIDENTE. Ne ha facoltà.

* SANESI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi senatori, moralmente ho il dovere di intervenire per quanto riguarda l'emendamento1.27, ma lo stesso può ripetersi per gli emendamenti 1.28, 1.29 e 1.30 che riguardano opere da realizzare a Firenze.

Vorrei suggerire ai proponenti di mettersi in contatto con i loro compagni di Gruppo toscani (non dico solo fiorentini), perchè si stanno battendo – e gli fate fare una brutta figura – negli enti locali affinchè proprio le opere di cui ai punti 4), 5), 11) e 12) si realizzino con questo decreto. Poi interverrà il senatore Libertini, ma intanto vi dico che certamente non vi interessate dei problemi che in periferia dai vostri compagni sono sollevati.

Per tale motivo ribadiamo il nostro voto contrario a questi emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.27, presentato dal senatore Pollice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.28, presentato dal senatore Pollice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.29, presentato dal senatore Pollice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.30, presentato dal senatore Pollice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.31, presentato dal senatore Pollice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.32, presentato dal senatore Pollice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.33, presentato dal senatore Pollice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.34, presentato dal senatore Pollice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.35, presentato dal senatore Pollice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.36, presentato dal senatore Pollice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.37, presentato dal senatore Pollice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.38, presentato dal senatore Pollice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Pollice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Pollice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Pollice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Pollice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Pollice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Pollice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Pollice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Pollice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Pollice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Pollice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Pollice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Pollice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dal senatore Pollice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.13, presentato dal senatore Pollice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Pollice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Pollice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.5, presentato dal senatore Pollice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.6, presentato dal senatore Pollice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.7, presentato dal senatore Pollice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dal senatore Libertini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.8, presentato dal senatore Pollice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.9, presentato dal senatore Pollice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.10, presentato dal senatore Pollice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.11, presentato dal senatore Pollice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.12, presentato dal senatore Pollice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Pollice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Lotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal senatore Pollice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dal senatore Pollice e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.5, presentato dal senatore Pollice e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MARNIGA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARNIGA. Signor Presidente, prendo la parola anche per non lasciare solo il ministro Carraro a difendere questo provvedimento. Anche se il provvedimento non può essere – lo riconosciamo – presentato a prototipo o ad esempio dell'efficacia e dell'efficienza del Governo, e pur essendo certamente un provvedimento che presenta luci ed ombre, la mia non sarà una difesa d'ufficio.

Inizio subito con il sottolineare lo sforzo prodotto dal Governo e dal Ministro nel portare oggi all'approvazione questo disegno di legge ed anche perchè si è tenuto conto delle indicazioni fornite dal Parlamento, in particolare dalla Camera dei deputati, per quanto concerne l'elenco delle

opere allegate al disegno di legge stesso. Si tratta nell'insieme di opere da realizzare, che devono rispondere – questo è un punto importante – ai requisiti di pronta cantierabilità e che possano incidere direttamente sulla migliore attuazione di una manifestazione di risonanza mondiale com'è quella dei campionati mondiali di calcio del 1990. Queste opere devono rispondere anche alla soluzione dei grandi e gravi problemi di traffico connessi alla manifestazione, ma di cui le nostre infrastrutture risentono le carenze anche nella normalità e nella quotidianità.

Vi è la clausola del completamento, e cioè che queste opere debbono essere realizzate entro il 15 maggio 1990 anche per lotti funzionali, e un esame della congruità degli investimenti rispetto all'obiettivo che il legislatore tende a raggiungere, e il tutto deve essere compatibile con il rispetto dei vincoli di natura ambientale e storico-paesaggistica.

Sono queste le garanzie che il disegno di legge propone.

Con l'articolo 2 – e vorrei soffermarmi un attimo – c'è l'introduzione della conferenza di servizi che dovrebbe costituire lo sportello unico, una sorta di tavolo unico presso il quale raccogliere l'intesa di tutti i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni o i nulla-osta degli organismi statali e regionali deputati a questo. A nostro modo di vedere è una novità assoluta che serve a snellire le procedure; quante volte, cari colleghi, in Commissione e anche in Aula assistiamo ad interventi con i quali ci si lamenta delle lungaggini di natura burocratica delle procedure! Qui c'è una strada che si apre in questa direzione. Infatti, l'approvazione all'unanimità da parte della conferenza è atto sostitutivo a tutti gli effetti dei diversi pareri obbligatori. Ma la conferenza è anche organismo di valutazione, e quindi organismo decisionale, per l'ammissibilità al finanziamento delle opere nel rispetto naturalmente dei dettati normativi.

Un'ultima garanzia è presente in questo disegno di legge e riguarda l'istituzione di una Commissione di carattere amministrativo-contabile con il compito di seguire le diverse fasi di realizzazione degli interventi e delle procedure per l'impegno di spesa, predisponendo addirittura delle relazioni semestrali.

C'è poi il capitolo dell'affidamento e dell'esecuzione delle opere che, a nostro modo di vedere, è in sintonia, pur ammettendo alcune deroghe dettate dalla necessità e dall'urgenza, con quanto disposto dalle direttive comunitarie e anche dalla normativa antimafia.

Viene così introdotto ad ulteriore garanzia dell'esecutività delle opere il principio della penalità nel caso di ritardi e di non rispetto dei tempi di consegna.

Dicevo, quindi, che al nostro esame c'è un provvedimento legislativo che presenta luci ed ombre; alcune le possiamo trovare nell'elenco delle opere che, a nostro avviso, rappresenta però un contributo alla trasparenza delle scelte, fatta salva la competenza, come dicevo poc'anzi, della conferenza.

Sono interventi infrastrutturali che dovrebbero tendere e tenderanno sicuramente a migliorare l'assetto del nostro territorio, ma soprattutto a migliorare l'immagine del nostro paese in un'occasione molto importante, di grande risonanza mondiale, come sono i campionati mondiali di calcio che abbracciano quel grosso fenomeno del calcio di cui proprio oggi abbiamo un grande esempio a Barcellona. Auspico in conclusione, signor Presidente, con questo ultimo accenno, che queste procedure sperimentali, una volta applicate, collaudate col provvedimento e, se del caso, successivamente

perfezionate, possano poi essere allargate nel loro campo di applicazione e quindi messe a regime per tutti gli interventi dello Stato e degli enti locali, segnando finalmente quella novità più volte auspicata, richiesta da tutti i Gruppi e che ci consentirà di fare un salto di qualità negli interventi del settore.

È chiaro che il provvedimento potrebbe essere in alcuni casi emendato o migliorato; non me lo nascondo, ma se vogliamo portare a casa il risultato lo dobbiamo approvare così come ci è stato presentato. Per queste ragioni il nostro Gruppo darà il proprio voto favorevole al provvedimento. (*Applausi dalla sinistra*).

MARIOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Signor Presidente, il relatore stesso ha dichiarato che avrebbe volentieri cambiato il testo. Il nostro Gruppo ha dato chiare indicazioni in merito; gli ordini del giorno presentati costituiscono un lieve ripiego rispetto al senso che dovrebbe avere il provvedimento.

Già dall'illustrazione degli emendamenti è emersa con chiarezza la nostra posizione. Annunciamo quindi il voto contrario del Gruppo federalista europeo ecologista, mentre prendiamo atto con favore delle dichiarazioni del Ministro relativamente alle colombiadi.

SANESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, ribadiremo in questa Assemblea il voto di astensione che il nostro Gruppo alla Camera ha espresso sul decreto-legge per i mondiali. Vorremmo osservare tuttavia, come abbiamo già fatto in precedenza per i tagli di spesa effettuati nel settore dei trasporti, che si è agito con molta facilità per trovare le migliaia di miliardi per questo settore e si è tagliato indiscriminatamente in altri settori. Volevamo e potevamo fare dell'ostruzionismo e non l'abbiamo fatto perchè sappiamo quanto siano impegnati gli enti locali e quanto poco tempo essi abbiano per concludere i lavori. Ecco perchè ho voluto precisare in merito agli emendamenti presentati dai sentori Corleone, Pollice ed altri la particolare situazione in cui si trova Firenze, come penso avrebbe dovuto fare ogni senatore per la propria città, perchè io sono convinto che ognuno conosca i problemi della propria città, ma qui non li faccia emergere. La nostra posizione deve essere considerata critica, caro Ministro, nei confronti del decreto che andiamo a votare e saremo vigili custodi che le opere previste verranno realizzate secondo gli schemi fissati, così come, in particolare, faremo per i lavori previsti in quel modo dai progetti esecutivi.

Siamo preoccupati per il modo nel quale andremo agli appalti; lo siamo, lo abbiamo detto anche a Ventura, signor Ministro, che lei conosce bene, anche se riconosciamo che l'altro ramo del Parlamento ha provveduto a recepire alcune proposte migliorative e mi auguro che l'ordine del giorno accolto dal Governo migliori ulteriormente la situazione nella quale potremo trovarci.

Resta però il problema di fondo, cioè quello della mancanza di una visione organica della questione, che pone il Senato nella situazione di votare in un modo strano su un tema che la Commissione non ha potuto sviscerare interamente – diciamo la verità –: e quindi riteniamo che si tratti di un nuovo voto su un decreto che può essere definito un voto all'italiana. Questo è un voto all'italiana, è un voto del Senato che si trova sempre a votare in queste condizioni.

Vorrei far notare, seppur polemicamente – lascio poi decidere a voi se sia polemica o no – l'incongruenza di certe posizioni in quest'Aula e negli enti locali, cioè il contario di quanto ha affermato il senatore Libertini in quest'Aula. In particolare, per quanto riguarda la trattativa privata lo chieda ai suoi compagni che amministrano il 50 per cento degli enti locali d'Italia. Questo ho già avuto modo di dirlo in occasione di un possibile ritorno alla trattativa privata quando parlammo dei trasporti e dissi a Libertini, che era intervenuto prima di me, che la trattativa privata purtroppo era una procedura che si stava affermando in particolare nelle zone rosse. Pensate solo che in tre anni e mezzo di amministrazione di sinistra, Firenze ha migliaia di miliardi per trattative private.

Abbiamo denunciato quel male in quest'Aula e anche in altre sedi e, per concludere con la nostra astensione su questo provvedimento, diciamo, signor Ministro, particolarmente a lei che l'augurio degli italiani è che questo decreto porti ad un successo da un punto di vista organizzativo. Dal punto di vista degli sportivi attivi e da parte del mondo dello sport l'augurio è che si vincano i campionati del mondo. L'augurio migliore che possa farle è quello che lei possa seguire i lavori, così come vengono attuati, in maniera che almeno nello sport tutto quello che si sta verificando in altri settori non avvenga.

È un invito particolare che viene da una forza di opposizione, ma è un invito caldo, sincero, amichevole e lei sa che su questa strada ci troverà sempre pronti. (*Applausi dalla destra*).

BERNARDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNARDI. Signor Presidente, sarò telegrafico. Votiamo a favore del provvedimento, anche se questo ci ha fatto riflettere, perchè desta delle perplessità.

Il relatore ha detto – ed io convengo con lui – che tra i rischi dell'applicazione di un decreto che presenta diverse imperfezioni ed incertezze e la certezza che un vuoto legislativo, ove questo decreto decada, creerebbe guasti molto maggiori, è preferibile affrontare i rischi della prima ipotesi piuttosto che la certezza della seconda.

È un decreto che ha le sue luci e le sue ombre. Fa male l'opposizione a parlare continuamente di comitato di affari, già bloccando una prima iniziativa. Questa dietrologia esasperata che viene esercitata non ci sembra giustificabile, perchè altrimenti noi vogliamo e disvogliamo allo stesso tempo ciò che invece il Governo deve fare. Non accettiamo perciò quella teoria della gatta frettolosa che fece i gattini ciechi, che sembra aver abbracciato l'opposizione, anche se dobbiamo ritenere che i gattini nati non hanno la vista dell'aquila, e hanno certamente una vista piuttosto difettosa.

Signor Presidente, oltre a questa dichiarazione, però, non posso sottacere, come Presidente di una Commissione che è gravata da argomenti di estrema importanza e rilevanza – dalla emittenza alle telecomunicazioni al trasporto merci, alla riforma delle ferrovie – e da enormi responsabilità in ordine ad una legislazione che deve far progredire l'Italia e portarla all'altezza dell'Europa, le perplessità su questo modo di legiferare. Dal 1984 – è stato già rilevato – il Governo sapeva che l'Italia sarebbe stata sede dei mondiali del '90. Siamo a metà del 1989 e stiamo approvando le norme per andare avanti e preparare l'Italia a questo avvenimento. Noi scontiamo la provvisorietà di tanti governi, di tanti ministri e le incertezze delle procedure, che potrebbero rappresentare delle attenuanti sui ritardi nella presentazione dei provvedimenti; ma l'ironia della sorte vuole che ci troviamo in piena crisi di Governo a dover eccezionalmente legiferare su questi argomenti. Il Parlamento non può essere messo nella condizione di legiferare con l'acqua alla gola, senza avere il tempo di instaurare con le opposizioni e anche all'interno della stessa maggioranza una dialettica e un confronto sano che eviti quanto è stato lamentato: con un ordine del giorno si è invitato il Governo a non applicare integralmente alla lettera la legge che noi stessi stiamo approvando. Questi *escamotages*, tipici della frettolosità e dell'urgenza con cui si legifera, devono essere risparmiati al Parlamento. Certamente non posso imputare al Ministro in carica, che è l'ultimo arrivato nella serie dei ministri, questi ritardi, però il 1984 è una data preistorica rispetto al 1989 ed è una data che doveva consentire un più ampio dibattito e un più attento esame, anche per rispondere a quelle opposizioni che vedono difficoltà o comitati di affari a ogni piè sospinto e per dare alla maggioranza la dignità di un diverso dibattito e di una diversa cultura della preparazione ai mondiali.

Nel dichiarare, a nome del Gruppo parlamentare che rappresento, il nostro voto favorevole, anche con tutte le perplessità che ho espresso, non posso non rilevare, come presidente dell'8ª Commissione permanente, che il Parlamento merita un maggiore rispetto da parte del Governo e che i ritardi del Governo non possono incidere sempre e comunque sul modo di legiferare del Parlamento (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Senatore Bernardi, francamente il Presidente ha accolto il suo invito; speriamo che l'abbia raccolto anche il Governo presente e futuro.

Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1.

È approvato.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 13,30*).

Allegato alla seduta n. 259

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 23 maggio 1989 è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

«Impiego degli anziani da parte delle Regioni, delle Province, dei Comuni, nonchè delle associazioni sociali di volontariato e delle cooperative di solidarietà sociale» (1783).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 19 maggio 1989, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, il testo delle modifiche e osservazioni relative al progetto definitivo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, del processo penale minorile e delle norme di adeguamento dell'ordinamento giudiziario (n. 51).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, detto documento è stato deferito, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, alla Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate relative al nuovo codice di procedura penale, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 23 giugno 1989.